



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

RICERCA

DOCUMENTO

IL RENDICONTO DEI TRUST FAMILIARI

A cura di

Maurizio Bastianelli

Roberto D'Imperio

Fabio Guffanti

Stefano Marchese

Domenico Mazzone

Stefano Vitagliano

19 FEBBRAIO 2026

■ **AREE DI DELEGA CNDCEC**
Fiscalità

■ **CONSIGLIERE DELEGATO**
Salvatore Regalbuto

■ **COMMISSIONE DI STUDIO CNDCEC**
Fiscalità del trust e norme di comportamento
tributario per il trustee

■ **PRESIDENTE**
Roberto D'Imperio



Composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Presidente

Elbano de Nuccio

Vice Presidente

Antonio Repaci

Consigliere Segretario

Giovanna Greco

Consigliere Tesoriere

David Moro

Consiglieri

Gianluca Ancarani

Marina Andreatta

Cristina Bertinelli

Aldo Campo

Rosa D'Angiolella

Michele de Taponatti

Fabrizio Escheri

Gian Luca Galletti

Cristina Marrone

Maurizio Masini

Pasquale Mazza

Eliana Quintili

Salvatore Regalbuto

Pierpaolo Sanna

Liliana Smargiassi

Giuseppe Venneri

Gabriella Viggiano

Collegio dei revisori

Presidente

Rosanna Marotta

Componenti

Maura Rosano

Sergio Ceccotti



Composizione della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

Consiglio di gestione

Presidente

Antonio Tuccillo

Vice Presidente

Giuseppe Tedesco

Consigliere Segretario

Andrea Manna

Consigliere Tesoriere

Massimo Da Re

Consiglieri

Francesca Biondelli

Antonia Coppola

Cosimo Damiano Latorre

Claudia Luigia Murgia

Antonio Soldani

Collegio dei revisori

Presidente

Rosario Giorgio Costa

Componenti

Ettore Lacopo

Antonio Mele



Commissione di studio CNDCEC “Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario per il trustee”

Consigliere CNDCEC delegato

Salvatore Regalbuto

Coordinatore

Pasquale Saggese - *Coordinatore Fondazione Nazionale di ricerca dei Commercialisti*

Presidente

Roberto D’Imperio

Segretario

Stefano Vitagliano

Componenti

Maurizio Bastianelli

Massimo Boidi

Fabio Guffanti

Stefano Marchese

Domenico Mazzone



Sommario

Premessa	7
PARTE I	9
LA RENDICONTAZIONE DEL TRUSTEE	9
1. L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana	10
1.1. Significato dell'obbligo di rendiconto	11
1.2. Caratteristiche e contenuto del rendiconto	11
1.3. Funzione del rendiconto	11
1.4. Tempistiche del rendiconto	12
1.5. Obblighi e responsabilità del mandatario	12
1.6. Conseguenze della mancata rendicontazione	12
2. Obbligo di rendiconto del trustee	13
2.1. Aspetti principali del dovere di rendiconto	13
2.2. Conseguenze in caso di inadempimento	14
3. Le finalità di rendicontazione e l'interesse alla rendicontazione in relazione alle diverse tipologie di trust	15
4. I tempi della rendicontazione	15
5. I destinatari della rendicontazione	17
6. Principio di proporzionalità nella rendicontazione	17
6.1. Elementi principali del principio di proporzionalità nella rendicontazione	18
6.2. Vantaggi del principio di proporzionalità	18
6.3. Giurisprudenza e prassi	19
PARTE II	20
LA STRUTTURA DEL RENDICONTO DEL TRUSTEE	20
1. Premessa	21
2. Principio di competenza o di cassa	21



3. I valori comparativi del precedente esercizio	22
4. Lo stato patrimoniale del trust: struttura e contenuto	23
5. Gli stati patrimoniali di dettaglio afferenti ai sottofondi	23
6. Il conto economico del trust	24
6.1. Capitale e reddito secondo il diritto inglese	25
7. La scomposizione del conto economico nel conto del reddito e nel conto del capitale per ciascun sottofondo	26
8. Il conto del reddito accumulato	27
9. Il conto delle variazioni del patrimonio netto in trust	27
10. Le note esplicative al rendiconto	28

PARTE III **31**

I CRITERI DI VALUTAZIONE NEL RENDICONTO	31
1. Impostazione del problema	32
2. Identificazione e valutazione delle attività del trust	33
2.1. Dotazione iniziale del trust	33
2.1.1. Rilevazione e valutazione nel rendiconto	33
2.1.2. Valutazione ai fini delle imposte sui redditi	34
2.1.3. Valutazione ai fini delle imposte di successione e donazione	34
2.1.4. Documentazione del costo	34
2.2. Amministrazione e gestione dei beni in trust	36
2.2.1. Beni acquisiti da terzi a titolo oneroso	36
2.2.2. Beni acquisiti a titolo gratuito	36
3. Attribuzione ai beneficiari e cessazione del trust	37
4. Conclusioni	38

PARTE IV **39**

LA DISTINZIONE TRA CAPITALE E REDDITO	39
1. La distinzione, nel diritto dei trust, tra reddito e capitale	40
2. La nozione fiscale di capitale e di reddito	42
3. I componenti positivi e negativi afferenti il reddito e i guadagni di capitale	44



PARTE V	46
LE CLAUSOLE CONTABILI DELL'ATTO ISTITUTIVO	46
1. La generale assenza di norme contabili di dettaglio nelle leggi regolatrici del trust	47
2. Le norme contabili specifiche di alcune legislazioni	49
3. L'opportunità di inserire, nell'atto istitutivo del trust, clausole sulla contabilità e sul rendiconto del trustee	51
4. Alcuni esempi di clausole contabili contenute negli atti istitutivi dei trust interni	51
4.1. Prima clausola	51
4.2. Seconda clausola	52
4.3. Terza clausola	53
4.4. Quarta clausola	54
PARTE VI	55
ALCUNI ESEMPI DI RENDICONTO DEL TRUSTEE	55
1. Il rendiconto di un trust familiare con un beneficiario del reddito ed un beneficiario del capitale	56
2. Il rendiconto di un trust con sottofondi	56
APPENDICE 1	58
RENDICONTO DI UN TRUST FAMILIARE CON UN BENEFICIARIO DEL REDDITO ED UN BENEFICIARIO DEL CAPITALE	58
APPENDICE 2	63
RENDICONTO DI UN TRUST CON SOTTOFONDI	63



Premessa

Il presente studio illustra i criteri di redazione e rappresentazione del rendiconto da parte del trustee.

L'obbligo di rendiconto costituisce uno dei doveri fondamentali del trustee, assimilabile all'obbligo previsto dalla legge italiana per chi amministra beni di terzi. Tale dovere assicura **trasparenza, responsabilità fiduciaria e tutela** degli interessi dei beneficiari.

I. Ambito dello studio: il trust familiare

Riconoscendo che la prassi professionale distingue nettamente le finalità di rendicontazione in relazione alle diverse tipologie di trust (familiari, liquidatori, di scopo...), lo studio sceglie di concentrarsi sul **trust familiare**, intendendo ricomprendere in questo ambito anche i trust di pianificazione patrimoniale nell'ambito della famiglia, i trust per il passaggio generazionale e quelli in favore di soggetti deboli.

La rendicontazione di un **trust familiare**, soprattutto se caratterizzato da una struttura complessa (ad esempio, con più sottofondi e posizioni beneficiarie distinte per capitale e reddito), presenta diverse problematiche, alle quali questo studio cerca di dare soluzione.

II. Finalità e Destinatari

Il documento è concepito come una **guida operativa e professionale** destinata a chi è chiamato a predisporre il **rendiconto annuale di un trust familiare**.

Fornisce indicazioni su:

- **il dovere e l'interesse alla rendicontazione** per i diversi soggetti coinvolti (trustee, beneficiari, guardiano, eventuali altri soggetti individuati nell'atto istitutivo);
- **struttura e contenuto del rendiconto** (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota illustrativa), con attenzione all'applicazione dei principi di proporzionalità e di scalabilità (adattando il dettaglio alla complessità del trust);
- **i criteri di valutazione** dei beni in trust nelle fasi di dotazione, gestione e cessazione, evidenziando il principio di **continuità dei valori** e l'importante distinzione, a fini contabili e fiscali, tra **capitale e reddito**.

L'adeguata gestione della documentazione contabile del trust e la corretta distinzione tra capitale e reddito sono fondamentali per monitorare le variazioni del costo fiscalmente riconosciuto dei beni e per determinare il corretto regime impositivo, specialmente in relazione all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta sul reddito.

La documentazione contabile del trust e il rendiconto sono strumenti utili e opportuni, come anche riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria, per la dimostrazione della diversa natura delle attribuzioni ai beneficiari (capitale o reddito) e per il loro corretto trattamento fiscale.



Si auspica che lo studio contribuisca a consolidare le prassi operative, garantendo la redazione di un rendiconto **completo, accurato e comprensibile per il beneficiario medio**, conforme al *duty to account* del trustee.



PARTE I

La rendicontazione del trustee



1. L'obbligo di rendiconto per chi amministra beni di terzi secondo la legge italiana

In Italia, l'obbligo di rendiconto per chi amministra beni altrui è disciplinato in via generale dal Codice civile e da leggi speciali in relazione allo specifico oggetto dell'amministrazione. Tale obbligo riguarda tutte le figure che gestiscono beni di terzi, come amministratori di sostegno, tutori, curatori e anche soggetti incaricati della gestione di patrimoni nell'ambito di contratti di mandato o altre tipologie di incarichi fiduciari. Gli articoli del Codice civile e di altre norme che riguardano l'obbligo di rendicontazione per chi amministra beni di terzi sono i seguenti:

i. Art. 1713 c.c. - Obbligo di rendiconto

Quando una persona (mandatario) amministra beni per conto di un'altra (mandante) in virtù di un contratto di mandato, è obbligata a rendere conto della gestione. Secondo questo articolo:

- il mandatario deve fornire al mandante un rendiconto dettagliato dell'attività da lui svolta;
- deve restituire al mandante tutto ciò che ha ricevuto nell'esecuzione del mandato, anche se non dovuto.

Questo obbligo sorge alla fine del mandato, o quando il mandante ne faccia richiesta.

ii. Art. 380 c.c. - Contabilità dell'amministrazione

Nel caso del tutore, l'art. 380 del Codice civile prevede che:

- il tutore è tenuto a redigere e presentare il rendiconto della gestione al giudice tutelare almeno una volta all'anno e alla fine dell'incarico;
- il rendiconto deve essere dettagliato e contenere tutte le operazioni di gestione, con documentazione a supporto.

iii. Artt. 404 e seguenti c.c. - Amministratore di sostegno

La figura dell'amministratore di sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004, ha obblighi simili. L'amministratore di sostegno deve periodicamente (di norma annualmente) rendere conto al giudice tutelare della gestione dei beni dell'assistito. La relazione deve includere:

- operazioni finanziarie effettuate;
- situazione patrimoniale complessiva;
- condizioni personali dell'assistito.

iv. Altri amministratori di beni altrui

Anche in altre situazioni dove c'è una gestione fiduciaria di beni altrui, come ad esempio gli amministratori condominiali o i curatori fallimentari, esistono obblighi di rendicontazione. Le modalità possono variare in base alla specifica normativa applicabile alla situazione.



1.1. Significato dell'obbligo di rendiconto

Il mandato è un contratto con cui una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (il mandante). L'obbligo di rendiconto sorge dal fatto che il mandatario agisce nell'interesse del mandante, utilizzando beni o somme di denaro che non gli appartengono. L'obiettivo è garantire trasparenza, correttezza e tracciabilità nella gestione dell'incarico.

1.2. Caratteristiche e contenuto del rendiconto

Il rendiconto consiste nella descrizione dettagliata e documentata di tutte le attività svolte dal mandatario durante l'esecuzione del mandato. Deve essere chiaro, trasparente e corredato da tutta la documentazione rilevante.

I punti essenziali che il rendiconto deve includere sono:

- i. completezza dell'elenco delle operazioni svolte: il rendiconto deve riportare tutte le attività svolte dal mandatario nell'ambito del mandato. Ogni operazione deve essere descritta e riportata in modo chiaro e preciso, con indicazione specifica delle date, delle modalità di esecuzione e dei risultati ottenuti;
- ii. documentazione giustificativa: il mandatario è tenuto ad allegare tutta la documentazione giustificativa a supporto di ogni operazione eseguita (come ricevute, fatture, contratti, estratti conto, ecc.). Questi documenti permettono al mandante di verificare la corretta esecuzione del mandato;
- iii. dettaglio economico e situazione finanziaria: il rendiconto deve contenere un resoconto finanziario completo, con indicazione di:
 - entrate: somme o beni ricevuti per conto del mandante;
 - uscite: Spese sostenute nell'esercizio del mandato;
 - investimenti: eventuali investimenti fatti o somme ricevute e utilizzate per conto del mandante;
 - compensi: eventuali compensi spettanti al mandatario, se previsti dal contratto;
- iv. restituzione dei beni ricevuti: il mandatario deve restituire al mandante tutto ciò che ha ricevuto durante l'esecuzione del mandato, anche se non era dovuto (come somme o beni ricevuti erroneamente). Questo principio può includere somme di denaro, altri beni materiali e documenti.

1.3. Funzione del rendiconto

Il rendiconto ha la funzione di:



- i. controllo: permette al mandante di controllare l'operato del mandatario, verificando che le azioni intraprese siano conformi agli interessi e agli obiettivi stabiliti;
- ii. tutela del patrimonio: garantisce che le somme di denaro o i beni del mandante siano gestiti correttamente e restituiti, evitando comportamenti opportunistici o negligenti.

1.4. Tempistiche del rendiconto

Il mandato può prevedere che il rendiconto venga reso in due momenti, quindi l'obbligo di rendiconto può sorgere:

- i. alla fine del mandato: quando il rapporto di mandato e l'incarico si conclude, il mandatario deve presentare un rendiconto finale, riepilogando tutte le operazioni e attività da lui svolte nel corso della durata del mandato;
- ii. durante l'esecuzione del mandato, su richiesta del mandante: il mandante ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento, anche prima della conclusione del mandato, un rendiconto parziale o aggiornato della gestione, per verificare e controllare lo stato della gestione e delle operazioni compiute.

1.5. Obblighi e responsabilità del mandatario

Dall'art. 1713 c.c. si desume un obbligo in capo al mandatario di agire con la massima trasparenza e di fornire tutte le informazioni necessarie affinché il mandante ne possa valutare l'operato. Qualora il mandatario non renda conto o lo faccia in maniera incompleta o inadeguata, il mandante può:

- i. agire per ottenere il rendiconto;
- ii. richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di una cattiva gestione o di un inadempimento.

1.6. Conseguenze della mancata rendicontazione

Dalla mancata presentazione del rendiconto o dalla presentazione di un rendiconto falso, inesatto o incompleto, oppure dall'omessa restituzione dei beni ricevuti nell'esecuzione del mandato, possono derivare diverse conseguenze giuridiche, che includono:

- i. responsabilità civile: il mandatario può essere chiamato a rispondere civilmente nei confronti del mandante per eventuali danni patrimoniali causati da una gestione negligente, inadeguata o illecita dei beni amministrati. In tali casi, il mandatario è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal mandante;
- ii. azione legale: il mandante può agire in giudizio per ottenere il rendiconto o il risarcimento per eventuali danni subiti e per richiedere la restituzione dei beni e delle somme dovute;



- iii. revoca del mandato: in caso di grave inadempimento, il mandante può revocare l'incarico e affidarlo a un altro soggetto;
- iv. responsabilità penale: per reati, quali, a titolo esemplificativo, appropriazione indebita, truffa, falso, rivelazione di segreto.

Le norme specifiche dipendono dal ruolo ricoperto, ma in generale la trasparenza e la documentazione delle operazioni svolte sono requisiti fondamentali.

L'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713 c.c. è uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza e la fiducia nel rapporto tra mandante e mandatario, tutelando i diritti del mandante rispetto alla corretta gestione dei propri affari.

2. Obbligo di rendiconto del trustee

L'obbligo di rendiconto da parte del trustee rappresenta uno dei pilastri dell'attività fiduciaria che egli svolge. Tale obbligo è imposto dalla Convenzione dell'Aja, dalle singole leggi regolatrici e, come rilevato in precedenza, dal principio generale, vigente nel nostro Ordinamento, dell'obbligo di rendiconto a carico di qualunque soggetto amministratore beni a beneficio di terzi.

In concreto, il trustee ha il dovere di predisporre e fornire una rendicontazione dettagliata e documentata di tutte le operazioni compiute nella gestione del trust. Ciò implica non solo la descrizione accurata delle attività svolte, ma anche la giustificazione delle scelte effettuate, così da garantire un elevato livello di trasparenza nei confronti dei beneficiari, oppure degli altri soggetti legittimati. Tale obbligo è fondamentale per assicurare che la gestione del trust avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni dell'atto istitutivo e, soprattutto, nell'interesse esclusivo dei beneficiari.

Le specifiche modalità di redazione del rendiconto possono variare in base alla legge applicabile al trust, ma, in generale, il dovere di rendiconto è riconosciuto universalmente come parte integrante del ruolo fiduciario del trustee.

2.1. Aspetti principali del dovere di rendiconto

- i. Contabilità accurata: Il trustee deve mantenere una contabilità dettagliata e completa di tutte le transazioni effettuate, inclusi:
 - entrate (come rendite, dividendi, interessi, ecc.);
 - spese sostenute per la gestione del trust;
 - movimenti patrimoniali, investimenti e disinvestimenti;
 - stato patrimoniale aggiornato del trust.



ii. Relazione periodica: il trustee è tenuto a fornire un resoconto periodico ai beneficiari (o altri soggetti autorizzati come il guardiano o il disponente, se previsto), specificando:

- l'andamento e le decisioni gestionali assunte;
- la situazione economica e patrimoniale del trust;
- eventuali modifiche significative rispetto agli scopi o alla struttura del trust.

Il rendiconto deve essere redatto in forma scritta e può contenere allegati contabili, rapporti sugli investimenti, copie di documenti bancari o altri documenti pertinenti. La periodicità può essere stabilita nell'atto istitutivo del trust o definita dalla legge regolatrice;

iii. trasparenza: la documentazione fornita deve essere chiara, completa e facilmente comprensibile, affinché i beneficiari possano valutare e verificare che le attività del trustee siano coerenti con i suoi obblighi fiduciari e accertarsi che i beni in trust siano stati amministrati in conformità agli obblighi fiduciari e alle finalità del trust;

iv. obbligo di risposta: i beneficiari, ed eventuali soggetti con diritto di controllo (p.e. guardiano), hanno diritto di chiedere spiegazioni o chiarimenti sui dati forniti nel rendiconto, e il trustee ha l'obbligo di rispondere in modo completo in tempi ragionevoli. I beneficiari del trust possono contestare il rendiconto del trustee se ritengono che vi siano errori o irregolarità nella gestione. Possono rivolgersi all'autorità giudiziaria competente o, in alcuni casi, a un arbitro previsto dall'atto istitutivo di trust.

2.2. Conseguenze in caso di inadempimento

Se il trustee non rispetta l'obbligo di rendiconto o lo fa in modo inadeguato, possono sorgere diverse conseguenze. I beneficiari possono infatti:

- i. ricorrere all'autorità giudiziaria per ottenere dal giudice un provvedimento che obblighi il trustee a fornire il rendiconto;
- ii. agire per la revoca del trustee per inadempimento dei suoi obblighi di informazione e di gestione;
- iii. richiedere il risarcimento di eventuali danni patrimoniali derivanti al fondo in trust o ai beneficiari da una cattiva gestione o da un'omissione dolosa o colposa e comunque da una violazione degli obblighi fiduciari;
- iv. agire, in caso di condotte illecite come appropriazione indebita, frode o abuso di potere, per perseguire il trustee penalmente.

In sintesi, il rendiconto è uno strumento fondamentale per garantire controllo, trasparenza e responsabilità fiduciaria del trustee, tutelando i diritti e gli interessi dei beneficiari e garantendo la corretta amministrazione ed esecuzione del trust.



3. Le finalità di rendicontazione e l'interesse alla rendicontazione in relazione alle diverse tipologie di trust

La finalità della rendicontazione è diversa in relazione alle diverse tipologie di trust.

Nei trust familiari, di cui si occupa il presente studio, il rendiconto è redatto nella prospettiva dei beneficiari e, se nominato, del guardiano.

Nei trust azionari, il disponente trasferisce al trustee una partecipazione sociale affinché questi la gestisca in modo unitario. In tal caso, frequentemente, il disponente è altresì beneficiario del trust, e lo scopo della rendicontazione è da ricercarsi in via prioritaria in un dovere del trustee di relazionare circa le decisioni gestorie assunte avendo riguardo alla partecipazione apportata in trust, ancor prima che relativamente alle performance gestorie afferenti alla partecipazione medesima.

Diversa ancora è la finalità della rendicontazione nei trust liquidatori e di garanzia, nel cui contesto assume un ruolo primario la figura del creditore, quale beneficiario del trust in senso sostanziale, il quale non è posto nella prospettiva di beneficiare di un arricchimento gratuito, alla stregua della posizione che caratterizza il beneficiario di un trust familiare, bensì in quella di veder riconosciuto il diritto alla riscossione del proprio credito nella massima misura possibile.

Infine, i trust di scopo, caratterizzati dalla mancanza di beneficiari, impongono per la loro funzionalità l'esistenza di un guardiano, nei confronti del quale si vengono a concretizzare tutti gli interessi ed i diritti concernenti l'obbligo di rendicontazione gravante sul trustee.

4. I tempi della rendicontazione

I tempi per la rendicontazione da parte del trustee dipendono da diverse variabili, tra cui anzitutto le specifiche disposizioni contenute nell'atto istitutivo del trust e, in assenza di tali disposizioni, dalla normativa applicabile o dalla prassi professionale.

Ecco alcune linee guida generali:

- i. periodicità stabilita nell'atto del trust: l'atto istitutivo del trust può prevedere una periodicità specifica per la rendicontazione, ad esempio:
 - annuale (pratica più comune);
 - semestrale;
 - trimestrale.

Se è prevista una periodicità, il trustee è tenuto a rispettarla rigorosamente.



- ii. in assenza di disposizioni specifiche: in mancanza di una previsione esplicita nell'atto istitutivo di trust, il trustee è comunque obbligato a rendicontare almeno una volta all'anno, secondo la prassi consolidata in molti ordinamenti. Questa frequenza è considerata una regola generale per garantire trasparenza nella gestione del trust.
- iii. rendicontazione straordinaria su richiesta dei beneficiari: i beneficiari, qualora ne abbiano titolo e se previsto dall'atto istitutivo ¹, possono richiedere una rendicontazione straordinaria, qualora ritengano necessaria una verifica dello stato della gestione del trust o emergano dubbi o necessità particolari. In questo caso, il trustee deve rispondere in tempi ragionevoli;
- iv. rendicontazione finale: al termine del trust, il trustee è obbligato a predisporre una rendicontazione finale dettagliata, nella quale include tutte le attività di chiusura e la situazione patrimoniale aggiornata e descrive la distribuzione finale dei beni ai beneficiari;
- v. normativa specifica: alcune leggi regolatrici disciplinano in modo più dettagliato tempi e modalità della rendicontazione. Ad esempio:
 - Italia: non esiste una normativa specifica sul trust, ma, secondo la prassi, si considera appropriata una rendicontazione annuale, salvo diversa previsione nell'atto istitutivo.
 - *Common Law*: in paesi come Regno Unito o Stati Uniti, la rendicontazione è generalmente annuale (non necessariamente coincidente con l'anno solare), ma può variare in base alle specifiche caratteristiche del trust.

In sintesi, il rispetto dei tempi di rendicontazione è essenziale per mantenere un rapporto fiduciario corretto tra il trustee, il guardiano e i beneficiari, secondo quanto disposto dall'atto istitutivo e dalle normative della legge di riferimento.

Il trustee deve pertanto:

- rispettare le tempistiche stabilite nell'atto istitutivo;
- rendicontare almeno una volta all'anno in assenza di indicazioni specifiche;
- rispondere tempestivamente a richieste straordinarie;
- predisporre una rendicontazione finale alla chiusura del trust.

¹ Un tema che necessita di approfondimento è quello della individuazione dei soggetti titolari del diritto all'informazione nel trust (ad es.: potere di richiedere al trustee una rendicontazione straordinaria o informazioni periodiche sull'andamento del trust) e della sua ampiezza. In questa sede non è possibile procedere ad un approfondimento sul diritto all'informazione nel trust in relazione al quale, salvo per quanto indicato nel successivo paragrafo, rinviamo ad uno specifico studio successivo.



5. I destinatari della rendicontazione

I destinatari del rendiconto sono individuati nella legge regolatrice e nell'atto istitutivo, e generalmente includono i seguenti soggetti²:

- i. beneficiari del trust: sono i principali destinatari della rendicontazione, poiché il trust è istituito nell'interesse loro.

La rendicontazione permette ai beneficiari di monitorare la gestione dei beni e verificare che il trustee stia adempiendo ai propri obblighi fiduciari.

- ii. Guardiano: la rendicontazione deve usualmente essere indirizzata al guardiano laddove nominato.

Il guardiano svolge un ruolo di supervisione e ha il compito di vigilare sull'operato del trustee per garantire che gli interessi dei beneficiari siano tutelati.

- iii. Autorità giudiziarie e di vigilanza³: in alcune circostanze, il trustee potrebbe essere obbligato a rendicontare anche a:

- autorità giudiziaria: ad esempio, in caso di contenziosi, controversie o verifiche e supervisione giudiziaria sulla gestione del trust (p.e. trust di garanzia);
- autorità di vigilanza ed enti impositivi: se richiesto, il trustee potrebbe dover fornire documentazione e informazioni per adempiere a obblighi fiscali o di trasparenza.

- iv. Terze parti autorizzate: in specifiche situazioni, la rendicontazione può essere condivisa con terze parti, come:

- consulenti legali o finanziari che assistono i beneficiari;
- altri soggetti individuati dall'atto istitutivo o da accordi successivi.

6. Principio di proporzionalità nella rendicontazione

Il principio di proporzionalità nella rendicontazione del trustee implica che l'obbligo di rendere conto, in termini di quantità di informazioni fornite, di livello di dettaglio e di frequenza della rendicontazione, deve essere commisurata alla complessità, al valore, alla natura e alla portata del trust, nonché agli interessi e alle esigenze e necessità specifiche dei beneficiari. Questo principio garantisce che il trustee adempia al suo obbligo fiduciario in modo adeguato e ragionevole, evitando oneri eccessivi o sproporzionati sia per sé che per i beneficiari, garantendo al contempo l'esigenza di trasparenza e controllo.

² In alcuni casi, l'atto istitutivo del trust può prevedere che il disponente riceva informazioni sulla gestione, e copia del rendiconto.

³ Il riferimento si intende all'eventualità in cui il trust detenga beni per i quali vi è obbligo di assoggettamento ad autorità di vigilanza (a titolo esemplificativo partecipazioni sopra soglia in società quotate oppure in imprese bancarie o assicurative).



6.1. Elementi principali del principio di proporzionalità nella rendicontazione

- i. Adattamento alla complessità del trust: un trust con una struttura semplice (ad esempio, con pochi beni o di valore limitato o pochi beneficiari) richiede una rendicontazione meno articolata e dettagliata rispetto a un trust complesso (con molteplici investimenti, beneficiari o transazioni).

Trust con patrimoni consistenti e strutture complesse e diversificate (come investimenti finanziari o immobiliari), come trust familiari multigenerazionali con una molteplicità di beneficiari o trust con attività di investimento, richiedono rendicontazioni più approfondite e dettagliate;
- ii. esigenze e interessi dei beneficiari: il grado di trasparenza e il livello di dettaglio della rendicontazione pare opportuno che sia coerente con le posizioni giuridiche spettanti ai beneficiari, in relazioni ai loro interessi, diritti e aspettative;
- iii. finalità del trust: la rendicontazione deve essere funzionale all'attività ed obiettivi del trust, senza appesantire inutilmente il processo con dettagli superflui;
- iv. bilanciamento tra costi ed oneri amministrativi e benefici: il principio di proporzionalità richiede che il costo e l'impegno necessario per preparare la rendicontazione non superino i relativi benefici informativi. Se la rendicontazione troppo dettagliata, ad esempio, comporta costi sproporzionati, potrebbe essere ragionevole fornire un riepilogo sintetico; un rendiconto eccessivamente complesso o costoso potrebbe non essere giustificato se non porta un valore aggiunto informativo significativo;
- v. periodicità della rendicontazione: la rendicontazione deve essere ordinariamente annuale;
- vi. norme o clausole specifiche: l'atto istitutivo del trust o la normativa applicabile possono stabilire le modalità di rendicontazione; il principio di proporzionalità richiede che queste siano interpretate ed applicate tenendo conto del contesto specifico.

In presenza di espresse clausole contenute nell'atto istitutivo potrebbe essere previsto un dovere in capo al trustee di fornire una informativa semplificata infra-annuale.

6.2. Vantaggi del principio di proporzionalità

- i. Efficienza: evita oneri eccessivi per il trustee, che potrebbe altrimenti dedicare risorse sproporzionate alla rendicontazione a scapito della gestione effettiva del trust;
- ii. trasparenza adeguata: garantisce che i beneficiari ricevano le informazioni necessarie senza essere sommersi da dati superflui o incomprensibili;
- iii. equità: tiene conto delle differenze tra trust, evitando un approccio unico e rigido.



6.3. Giurisprudenza e prassi

Il principio di proporzionalità, frequentemente richiamato sia nella prassi fiduciaria sia nella giurisprudenza dei paesi di *Common Law*, stabilisce che la rendicontazione del trustee deve essere sufficientemente dettagliata, in modo tale da permettere ai beneficiari di valutare adeguatamente l'operato del trustee, senza tuttavia comportare oneri eccessivi in termini di tempi e costi. In sostanza, applicare il principio di proporzionalità significa che l'estensione, la complessità e la periodicità della rendicontazione devono essere adattate alle specifiche caratteristiche del trust, alle legittime aspettative dei beneficiari e al contesto in cui il trust si colloca, assicurando così un giusto equilibrio tra il diritto dei beneficiari alla trasparenza e la sostenibilità operativa della gestione fiduciaria.



PARTE II

La struttura del rendiconto del trustee



1. Premessa

A differenza dei bilanci delle società di capitali, per i quali il legislatore civilistico e i principi contabili prevedono regole specifiche di redazione, specificando quali siano i prospetti e i documenti che ne fanno parte, per i trust non esiste una normativa uniforme che imponga uno schema univoco e preciso per il rendiconto del trustee.

Ciò non significa che non vi siano regole giuridiche sul rendiconto del trustee e, in generale, sul suo obbligo di essere “*accountable*”.

Non essendovi un’unica tipologia di trust, il rendiconto deve essere redatto dal trustee in modo tale da rispondere alle sue finalità ossia di fornire quella informativa che è richiesta dalle specifiche caratteristiche del singolo trust⁴.

Fatta questa premessa, è evidente che una possibile struttura del rendiconto di un qualsiasi trust potrebbe comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico, le note esplicative ed eventuali prospetti illustrativi delle variazioni del reddito e del capitale.

Qualora il fondo in trust sia suddiviso in sottofondi, in allegato allo stato patrimoniale dovranno essere prodotti gli stati patrimoniali di ciascun sottofondo, i cui valori saranno riconciliati con quelli dello stato patrimoniale generale del trust. Inoltre, il trustee valuta se presentare un unico rendiconto, comprensivo dei sottofondi, oppure rendiconti separati per ciascun sottofondo.

I prospetti contabili dovrebbero essere accompagnati da adeguate note esplicative che forniscano spiegazioni delle singole voci contabili, il loro dettaglio, la evidenziazione della loro variazione rispetto all’esercizio precedente.

2. Principio di competenza o di cassa

In generale possiamo dire che, normalmente e nella maggior parte dei casi, il principio di cassa è idoneo a rispondere alle finalità del rendiconto.

Viceversa, sarà necessario usare il principio di competenza in situazioni più complesse.

Sappiamo che il principio di competenza registra i componenti positivi e negativi di reddito e di capitale al momento della loro manifestazione economica, dando luogo sia a flussi di cassa immediati, sia a flussi di cassa differiti, ossia a crediti e debiti.

Il principio di cassa invece riconosce i componenti positivi e negativi soltanto quando essi hanno la loro manifestazione numeraria, ossia quando sono rispettivamente incassati e pagati. Una contabilità

⁴ In termini pratici, ad esempio, la rendicontazione di un trust familiare con più sottofondi e posizioni beneficiarie, sia di capitale sia di reddito, facenti capo a soggetti diversi sarà del tutto differente dalla rendicontazione di un trust azionario, avente la funzione di realizzare un effetto “rafforzato” rispetto ad un patto parasociale.



tenuta secondo il criterio di cassa, necessariamente, non potrà evidenziare né crediti né debiti, perché questi sono precedenti all'incasso e al pagamento.

Dal punto di vista pragmatico, pertanto, si potrà dire che l'utilizzo del criterio di cassa è sufficiente allo scopo informativo del rendiconto allorché nel patrimonio del trust non vi siano usualmente né crediti né debiti di ammontare rilevante, ossia che superino una data soglia di materialità ritenuta adeguata nel caso concreto.

In tal modo, uno stato patrimoniale che non evidenzi crediti e debiti in assenza dei medesimi potrà ritenersi soddisfacente.

Non così può dirsi laddove esistano crediti e debiti significativi, i quali non apparirebbero nel rendiconto tenuto con criterio di cassa e quindi lo renderebbero inidoneo allo scopo per il quale esso deve essere redatto.

In altri casi, è la legge regolatrice che impone il principio di competenza, qualora nel corso del tempo vi siano diversi beneficiari, e occorra ripartire il reddito tra gli stessi. Ad esempio, nel diritto inglese *l'Apportionment Act 1870* prescrive che il reddito si calcoli per competenza, quantomeno ai fini del riparto.

Può infine darsi il caso che un trust modifichi il suo assetto patrimoniale sia perché sorgano crediti e debiti significativi in una fase successiva alla sua istituzione, sia perché invece si verifichi l'effetto opposto.

In tal caso può accadere che la contabilità del trust tenuta con criterio di cassa debba essere successivamente redatta seguendo il criterio di competenza. A tal fine saranno necessarie scritture aggiuntive che facciano emergere quelle componenti patrimoniali inesistenti secondo il criterio di cassa (crediti, debiti, ratei e risconti attivi e passivi).

Più raro sarà il caso opposto, ossia che una contabilità e un rendiconto tenuto per competenza passi poi al criterio di cassa: anche qui saranno necessarie alcune scritture di raccordo.

In ogni caso, occorrerà predisporre prospetti analitici che consentano a qualunque terzo di avere contezza delle scritture effettuate per passare dall'uno all'altro criterio.

Da ultimo, sebbene la tenuta della contabilità del trust potrebbe essere fatta senza il ricorso alla partita doppia, è certamente raccomandabile, laddove i prospetti siano predisposti in una logica di competenza economica, l'utilizzo di questo metodo di registrazione.

3. I valori comparativi del precedente esercizio

Si ritiene raccomandabile prevedere nel rendiconto la comparazione dei dati dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente.



Il trustee, alla luce del principio di proporzionalità, valuterà discrezionalmente se omettere la comparazione.

4. Lo stato patrimoniale del trust: struttura e contenuto

Lo stato patrimoniale del trust si compone delle attività, delle passività e del patrimonio netto.

Il trustee, qualora lo ritenga opportuno, potrebbe valutare di utilizzare, per i valori dello stato patrimoniale, lo schema previsto per le società di capitali dal Codice civile.

La differenza tra attività e passività costituisce il patrimonio netto del trust.

Nello stato patrimoniale, laddove vi siano beneficiari di reddito e beneficiari del capitale, e in generale diverse categorie di beneficiari, è opportuno mantenere la distinzione tra fondi apportati dal disponente e successivi incrementi o decrementi di patrimonio netto derivanti da redditi o perdite correnti o da guadagni o perdite di capitale.

Il trustee, qualora lo ritenga necessario, avrà cura di predisporre prospetti di dettaglio sulla composizione e sulla variazione delle voci di patrimonio netto.

5. Gli stati patrimoniali di dettaglio afferenti ai sottofondi

Come è noto, vi sono trust nei quali diversi beneficiari, o diverse categorie di beneficiari, partecipano alle utilità del trust in modo differente. Tale partecipazione attiene, in primo luogo, alle differenti componenti patrimoniali e, di conseguenza, ai componenti economici ad essi afferenti.

Per esemplificare, si ipotizzi un trust familiare nel quale il disponente, padre di famiglia, disponga in trust € 100.000 di liquidità per far fronte alle necessità del trust, una partecipazione nella società familiare a beneficio del figlio A e un complesso immobiliare locato a beneficio del figlio B.

Lo stato patrimoniale del trust vedrà, nelle attività, la liquidità, la partecipazione e gli immobili. Assumendo l'inesistenza di passività, il patrimonio netto del trust sarà pari al totale dell'attivo.

Poiché i due figli hanno la loro posizione beneficiaria su differenti attività in trust, questi daranno luogo a due distinti sottofondi. Possiamo immaginare che il trustee tenga tre conti bancari: uno per le spese di funzionamento del trust, uno per i redditi e le spese che afferiscono alla partecipazione e uno per i redditi e le spese che afferiscono al complesso immobiliare.

Continuando nell'esempio, avremo così lo stato patrimoniale di dettaglio del sottofondo A, costituito dalla partecipazione e dal conto corrente bancario A, con contropartita nel patrimonio netto di tale sottofondo. Simmetricamente, avremo lo stato patrimoniale di dettaglio del sottofondo B, costituito dal complesso immobiliare e dal conto corrente bancario B, con contropartita, anche in tal caso, nel patrimonio netto del sottofondo B.



Le vicende che riguarderanno questi “sottoinsiemi” del patrimonio complessivamente in trust troveranno evidenza negli stati patrimoniali dei sottofondi degli esercizi successivi, fornendo con chiarezza l’informativa a ciascun beneficiario dell’evoluzione della ricchezza che è di sua pertinenza.

6. Il conto economico del trust

Il conto economico del trust accoglie tutti i costi ed i ricavi afferenti il trust con evidenza del risultato di esercizio.

In materia di trust la nozione di reddito o perdita può assumere significati diversi in relazione ai differenti contesti in cui è applicata. In altri termini la configurazione di reddito o perdita assume una diversa valenza se riferita al diritto dei trust, alla disciplina fiscale, ai principi contabili applicabili alle società e agli enti di ogni genere.

Nel diritto dei trust il reddito corrisponde al concetto civilistico di “frutto”, ossia di un provento periodico, realizzato, proveniente da una fonte produttiva e separabile dalla sua fonte senza per questo danneggiarla, ripetibile nel tempo. Sono “reddito” le mele che si colgono dall’albero di mele; è il raccolto dell’agricoltura; sono gli interessi dei capitali dati a mutuo, i dividendi delle azioni, i canoni di locazione e gli affitti incassati, le rendite periodiche, le royalties sui beni immateriali. Ma se si vende l’albero di mele, il terreno agricolo, il titolo obbligazionario, la partecipazione, l’immobile locato e via dicendo, la plusvalenza che in ipotesi viene conseguita non è “reddito”, ma “*capital gain*”, guadagno di capitale, ossia arricchimento di patrimonio.

Il concetto può essere agevolmente colto con un esempio: il disponente mette in trust un appartamento, il cui valore al momento del trasferimento è di 600.000 euro, prevedendo che i redditi (da locazione) spettino al beneficiario A e che B sia il beneficiario del capitale, con facoltà del trustee di vendere l’immobile e di acquistarne un altro qualora sia nell’interesse dei beneficiari. Dopo 10 anni, il valore dell’immobile è aumentato ad € 1 milione: il trustee decide di venderlo, conseguendo una plusvalenza di 400.000 euro e con il ricavato compra due appartamenti nuovi, da 500 mila euro ciascuno, che vengono messi a reddito. La plusvalenza rappresenta una trasformazione (in aumento) del capitale e come tale spetta al beneficiario del capitale B. Non nel senso che gli verrà distribuita, ma nel senso che A incasserà i redditi da locazione dei due nuovi appartamenti, che verranno trasferiti a B alla fine della durata del trust.

I redditi, al netto delle spese ad essi inerenti, spettano ai beneficiari dei redditi, mentre i guadagni di capitale, anch’essi al netto dei costi ad essi inerenti, spettano ai beneficiari del capitale.

La distinzione è rilevante non solo in termini teorici, ma anche in termini pratici.

Si consideri l’esempio di un “*interest in possession trust*”. Immaginatoci che Tizio, un anziano signore con un figlio (di primo letto), ponga in trust diversi suoi beni, disponendo che beneficiario del reddito a vita sia la propria seconda moglie (“*life tenant*”) e che beneficiario del capitale alla morte della seconda moglie sia il figlio (“*remainderman*”).



È evidente che tra i due beneficiari, del reddito e del capitale, vi sia un conflitto di interessi. Il figlio avrà l'interesse che alla seconda moglie del padre sia distribuito il meno possibile, in modo da massimizzare il capitale che gli spetta. Viceversa, la seconda moglie vorrà ricevere come reddito quanto più possibile.

Che cosa è reddito, nel senso del diritto dei trust, e che cosa è capitale? Che cosa spetta al primo beneficiario e che cosa al secondo?

La risposta ce la fornisce l'atto istitutivo, se contiene disposizioni dettagliate al riguardo e, in mancanza, la legge regolatrice, tenuto conto della giurisprudenza.

6.1. Capitale e reddito secondo il diritto inglese

Secondo il diritto inglese dei trust, occorre dunque tenere separati i redditi netti ed i guadagni netti di capitale.

In generale, può dirsi che il reddito netto è dato dai redditi lordi conseguiti (dividendi, interessi, affitti, canoni di locazione, *royalty*, ecc.) al netto delle spese correnti.

Appartengono invece alla nozione di capitale il prezzo di vendita delle azioni, comprensivo dell'eventuale plusvalenza realizzata (che non è reddito ma guadagno di capitale), che quindi spetta ai beneficiari del capitale, salvo che si tratti di attività di trading di breve periodo (nel qual caso il provento ha natura di reddito)⁵.

Pure il prezzo *tel quel* di vendita di obbligazioni, e quindi comprensivo del rateo di cedola in corso di maturazione, ha natura di capitale⁶.

Non vi è dubbio che, come già evidenziato, i dividendi siano da computarsi nell'ambito dei redditi. Tuttavia, se la distribuzione ha ad oggetto azioni gratuite, queste devono collocarsi nell'ambito del capitale⁷.

Pure la distribuzione di riserve di capitale, come la riserva da soprapprezzo delle azioni, è da considerare come "capitale"; lo stesso dicasi per la distribuzione del capitale netto di liquidazione⁸.

Se il trustee ricopre anche la carica di amministratore di una società partecipata dal trust e questa corrisponde compensi reversibili a favore del trust, tali entrate sono a beneficio del capitale.

Anche le *royalties* come si è già detto, sono reddito⁹; ma se l'atto istitutivo non dispone diversamente e il trust è regolato dal diritto inglese, qualora il contratto di licenza sia stato stipulato dal trustee e non dal disponente, le *royalties* competono ai beneficiari del capitale.

⁵ *Wendt v Orr* [2004] WASC 28.

⁶ *Scholefield v Refern* [1863] 2 Dr. & Sm. 173.

⁷ *Bouch v Sproule* [1887] 12 App.Cas. 385, HL.

⁸ *Re Armitage* (1893) 3 Ch. 337, CA.



Visto che il risultato della “gestione del reddito” e il risultato della “gestione del capitale” devono essere tenuti distinti, il successivo problema che si pone attiene all’allocazione dei costi del trust tra le due gestioni.

A parte i costi di diretta imputazione, per i quali non vi sono problemi particolari di allocazione, occorre identificare i criteri di attribuzione dei costi comuni tra le due gestioni, del reddito e del capitale.

Così, il compenso del trustee sarà da allocare tra le spese correnti (ossia alla gestione del reddito), per gli addebiti orari per attività afferenti i redditi o in percentuale sui redditi (*hourly fee* e *income fee*), mentre gli addebiti orari per attività afferenti il capitale, il compenso iniziale per le formalità legate all’accettazione dell’incarico (*acceptance fee*) e il compenso finale per le formalità concernenti la cessazione della carica (*termination fee*) afferiscono alla gestione del capitale¹⁰.

Salvo che per attività riguardanti i redditi, i costi legali attengono alla gestione del capitale¹¹; anche i costi del commercialista per la redazione del rendiconto attengono alla gestione del capitale¹².

Le conclusioni alle quali si perviene con riferimento al diritto inglese non sempre sono però estensibili alla maggioranza dei trust interni istituiti e retti ai sensi di differenti leggi regolatrici.

7. La scomposizione del conto economico nel conto del reddito e nel conto del capitale per ciascun sottofondo

Nonostante la differenza tra le due “gestioni” del reddito e del capitale, vi è l’esigenza di includere in un unico conto economico tutti i componenti economici positivi e negativi del trust, come avviene nei bilanci delle società di capitali. Ciò è utile a diversi fini: dalla valutazione della performance complessiva del trust alle esigenze di reporting ai fini fiscali.

D’altro canto, vi è pure l’esigenza opposta di riclassificare in conti economici separati, il “conto del reddito” e il “conto del capitale”, i componenti positivi e negativi, in modo da poter rendicontare ai beneficiari di ciascun gruppo il risultato della gestione che interessa loro.

Potrebbe poi porsi il caso che esistano differenti sottofondi, ciascuno dei quali con diversi beneficiari, del reddito e del capitale.

In tal caso, dopo aver redatto un unico stato patrimoniale e un unico conto economico del trust, sarà utile predisporre stati patrimoniali e conti economici separati dei sottofondi, anche sostituiti da

⁹ Nell’ambito del diritto statunitense dei trust, che è di competenza di ciascuno Stato, vi sono regole diverse, in alcuni casi alquanto peculiari: le *royalties* vengono allocate per il 90% al capitale e per il 10% al reddito, mentre i canoni di locazione competono al capitale fino a concorrenza dell’ammortamento dell’immobile, imputandosi ai redditi la parte eccedente.

¹⁰ Re Roberts Will Trust [1937] Ch. 274.

¹¹ Stott v Milne [1884] 25 Ch.D. 710, CA; Wndt v Orr [2004] WASC 28.

¹² Re Bennett [1896] 1 Ch. 788, CA.



prospetti inseriti nel rendiconto, i quali avranno due sezioni: quella della gestione del reddito e quella della gestione del capitale.

8. Il conto del reddito accumulato

Nei trust i casi di accumulazione del reddito sono diversi e si basano su presupposti differenti.

Senza pretesa di completezza, possono evidenziarsi i casi più frequenti.

Vi sono innanzitutto casi in cui l'atto istitutivo prevede che una quota di reddito, determinata o determinabile, debba essere impiegata in favore dei beneficiari, accantonando la restante quota ovvero accumulandola al capitale.

Oppure può essere previsto che il trustee distribuirà soltanto il reddito effettivamente conseguito in termini "reali", cioè sottraendo dal reddito conseguito in termini nominali un importo pari al tasso di inflazione sul valore corrente del capitale in trust, importo che viene accumulato al capitale al fine di preservarne il potere d'acquisto.

O, ancora, l'atto istitutivo può indicare che il trustee deciderà su base discrezionale, anno per anno, se e quanta parte del reddito distribuire ai beneficiari; ciò che non viene distribuito viene accantonato (mantenendo la qualifica di reddito) od accumulato (assumendo la qualifica di capitale) .

In tali casi, il reddito accumulato si converte in capitale¹³.

In altri casi, l'atto istitutivo può prevedere una percentuale di distribuzione del reddito, consentendo tuttavia che al ricorrere di particolari circostanze il reddito non distribuito possa venir erogato successivamente.

Oppure può prevedere che il reddito non muti la sua natura laddove la decisione di distribuirlo in tutto o in parte spetti al trustee in forza di un potere discrezionale ad esso attribuito, per cui anche il reddito accumulato rimane allocato a favore dei beneficiari del reddito.

È opportuno, in tal caso, che si mantenga evidenza, nel rendiconto o nei relativi allegati, del reddito accantonato che potrà essere oggetto di future attribuzioni od impieghi a favore dei beneficiari del reddito.

9. Il conto delle variazioni del patrimonio netto in trust

Molti trust hanno una struttura semplice: il disponente trasferisce al trustee alcune attività, produttive di reddito quali, ad esempio, una partecipazione, un immobile o dei titoli obbligazionari.

¹³ Dal punto di vista fiscale vi è l'esigenza di mantenere evidenza della natura tributaria della quota accumulata a capitale.



Tutti i redditi da essi prodotti, al netto delle spese del trust, vengono distribuiti al beneficiario (del reddito) mentre il fondo di dotazione, ossia il patrimonio netto in trust, non subisce variazioni.

In questo caso, non vi è alcuna necessità di includere un prospetto delle variazioni del patrimonio netto del trust.

In altri casi, invece, come abbiamo visto, vi sono incrementi del patrimonio netto che hanno origine eterogenea. Si può trattare di redditi non distribuiti, per disposizione dell'atto istitutivo o in virtù di un potere discrezionale del trustee, che vengono convertiti a capitale. Vi possono essere incrementi del fondo di capitale dovuto al conseguimento di plusvalenze patrimoniali di spettanza dei beneficiari del capitale. Vi possono essere, ancora, ulteriori apporti, del disponente originario o di altri disponenti, per i quali l'atto istitutivo consenta al trustee di accettarne la ricchezza.

Considerato che i trust hanno spesso durate lunghissime, di parecchi decenni se non oltre, il tenere aggiornato un prospetto, redatto in sede di rendicontazione annuale, delle variazioni intervenute nel patrimonio netto del trust, anche ai fini tributari, risponde all'esigenza di trasparenza informativa e, dall'altro lato, evita che, magari dopo diversi decenni, ci si debba cimentare in complesse e faticose ricostruzioni degli accadimenti verificatisi in questo lungo arco di tempo al patrimonio netto del trust.

10. Le note esplicative al rendiconto

In materia di società commerciali il Codice civile e i principi contabili indicano in modo dettagliato il contenuto della nota integrativa, la cui funzione è quella di spiegare e chiarire le poste di bilancio e le loro variazioni. Diverso è il contenuto della relazione sulla gestione, il cui scopo non è commentare le poste di bilancio ma l'andamento della gestione sociale nell'esercizio in esame.

In materia di trust non vi sono disposizioni specifiche da osservare, salvo che non siano previste nell'atto istitutivo o nella legge regolatrice¹⁴. Il contenuto delle note esplicative sarà quindi lasciato alla discrezionalità del trustee, tenuto conto delle specifiche esigenze informative e del principio di proporzionalità.

Considerata la natura eterogenea dei principali destinatari del rendiconto, è evidente che maggiore è l'informativa fornita dal trustee, minore è il rischio di contestazione a causa di informazioni incomplete od omissioni.

Al contrario, inserire nelle note esplicative una quantità eccessiva di dettagli superflui e non pertinenti risulterebbe altrettanto dannoso: infatti, un sovraccarico informativo può generare le stesse problematiche di una comunicazione insufficiente.

¹⁴ Si noti che nelle principali leggi regolatrici utilizzate nella pratica professionale italiana non vi sono disposizioni di dettaglio a proposito del contenuto delle note esplicative al rendiconto.



Starà quindi alla discrezionalità del trustee fornire le informazioni ritenute utili e pertinenti nel caso di specie.

Si riportano qui di seguito alcuni esempi, senza che essi debbano considerarsi come uno standard vincolante. Si tratta semmai di una indicazione di massima, da valutare nel contesto specifico di ogni singolo trust.

In presenza di immobili iscritti nel rendiconto e locati, nelle note esplicative potrà esserne fornito il dettaglio (indirizzo e, magari, dati catastali) nonché il valore contabile di ogni singolo immobile. A fianco di ciascuno di essi, potrà essere indicato il canone di locazione pattuito.

I costi sostenuti (costi condominiali e di manutenzioni e riparazioni a carico della proprietà) potranno essere indicati o meno a discrezione del trustee, mentre laddove siano sostenuti costi di particolare entità (come le spese condominiali straordinarie o per lavori sul bene di rilevante importo) sarà opportuno indicarli.

Ovviamente andrà indicato se, nell'esercizio, vi sono stati immobili acquistati o venduti, a che prezzo e per quale ragione. Si ricordi infatti che la discrezionalità del trustee, ancorché massima, è esercizio diligente del suo prudente apprezzamento, e non arbitrio. Per cui egli deve pur sempre essere in grado di spiegare la *ratio* delle operazioni che compie ed i ragionamenti che ne sono alla base¹⁵.

Mettendosi nella prospettiva del guardiano, come del beneficiario, sarà legittimo che ci si chieda quali immobili sono in trust, se sono locati o meno a canoni di mercato, se i costi sostenuti sono ragionevoli e congrui. Tali informazioni non dovrebbero essere cercate da fonti diverse, ma trovare un'ordinata esposizione nel rendiconto. Qualora un'operazione di compravendita immobiliare richieda il consenso scritto del guardiano, bisognerà dare menzione del suo avvenuto assenso.

Una seconda categoria di asset riguarda gli investimenti finanziari, spesso depositati in gestione presso uno o più istituti di credito. È assai utile fornire un dettaglio di tali portafogli, indicando l'importo depositato presso ciascun istituto di credito e la denominazione dello stesso.

Sarà interessante indicare i proventi conseguiti, le spese sostenute (anche quelle di deposito e gestione), e il rendimento ottenuto. Si potrà menzionare l'*asset allocation* di ciascun portafoglio o della posizione finanziaria nel suo complesso, secondo le circostanze.

Il trustee potrà valutare se assolvere al proprio onere di rendicontazione allegando quella annuale fornita dagli intermediari finanziari.

Anche in tal caso, il rendiconto potrebbe, in taluni casi, se rilevanti, illustrare quanto segue:

- i. il profilo di rischio degli investimenti finanziari e la sua coerenza con le previsioni dell'atto istitutivo;
- ii. il rendimento lordo degli investimenti e il suo confronto con il *benchmark* di mercato;

¹⁵ Il trustee dovrà altresì tenere conto delle specifiche disposizioni contenute nella legge regolatrice scelta in relazione all'obbligo di motivazione delle proprie scelte discrezionali (Si veda, ad esempio, l'art. 29 della Jersey Trusts Law 1984).



- iii. costi di gestione e di deposito in rapporto alla dimensione del portafoglio e alla tipologia di investimenti.

Una terza informazione potrebbe riguardare i costi di funzionamento del trust. Oltre al compenso del trustee, e dell'eventuale compenso del guardiano, si potrebbero dettagliare i costi professionali sostenuti nell'esercizio, di natura ricorrente o non ricorrente, spiegando in tale ultimo caso le ragioni di tali oneri.

Salva diversa previsione dell'atto istitutivo, ragioni di trasparenza rendono opportuno indicare le attribuzioni effettuate a ciascun beneficiario: quanto ha ricevuto ciascuno di essi (se il trust è discrezionale) ovvero anche quanto a ciascuno spetta (e gli eventuali crediti) se il beneficiario ha diritto di ricevere un certo ammontare di reddito.

Altre informazioni potranno essere incluse seguendo un criterio di materialità, ossia di rilevanza quantitativa o qualitativa. Una posta di elevato ammontare andrà senz'altro commentata; anche un evento eccezionale dovrà trovare adeguata menzione.

In ogni caso, è fondamentale che il documento sia il più sintetico possibile e di facile lettura. Le informazioni fornite devono essere agevolmente identificabili. Le questioni di mero dettaglio devono essere espunte dalle note esplicative e potranno, se del caso, formare oggetto di separate richieste di chiarimenti al trustee da chi ne avesse diritto.

Ovviamente le note esplicative al rendiconto possono contenere anche una sorta di sintetica relazione sulla gestione del trust nell'esercizio in esame. Ciò può formare oggetto di un documento separato, anche in forma di lettera ai destinatari del rendiconto, come individuati dall'atto istitutivo e dalla legge regolatrice, oppure può essere un apposito paragrafo da collocarsi all'inizio o alla fine delle note esplicative.



PARTE III

I criteri di valutazione nel rendiconto



1. Impostazione del problema

Il valore delle componenti reddituali e patrimoniali del trust dovrebbe essere espresso in modo coerente, indipendentemente dalla tipologia di trust considerata. A tal fine, la rilevazione dei valori dovrebbe basarsi su criteri improntati alla funzionalità e alla neutralità:

- i. criterio funzionale: le modalità di valutazione sono influenzate dalla normativa civilistica e fiscale, nonché dalle specifiche attività svolte dal trustee;
- ii. criterio di neutralità: si assicura che il metodo di valutazione prescelto sia coerente e privo di incongruenze.

La questione centrale è quindi individuare i criteri di valutazione da adottare nella contabilità e nel rendiconto¹⁶ nelle diverse fasi del ciclo di vita del trust – dotazione, gestione e cessazione – in relazione ai rapporti di cui è parte il trustee.

In via generale, salvo specifici casi che verranno segnalati, il criterio di valutazione seguirebbe:

- i. il principio di neutralità nei rapporti tra disponente e trustee (in relazione alle dotazioni in trust) e tra trustee e beneficiari;
- ii. il principio di scambio e dispositivo tra trustee e terzi.

I criteri di valutazione vanno infine coordinati con le previsioni secondo cui:

“il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari” (Ag. Entrate Circ. 34/E del 20 ottobre 2022, p. 25¹⁷).

Deve ritenersi che il riferimento al reddito contenuto Circolare sia da intendersi riconducibile alla nozione fiscale di reddito. Allo stesso modo, la nozione di valore recata dal documento di prassi, dovrebbe essere ricondotta a quella valevole ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al TUS.

Da un punto di vista funzionale, i criteri di valutazione sono diretti a soddisfare esigenze:

- i. civilistiche: rappresentare l'attività svolta dal trustee; determinare reddito e capitale del trust; individuare le spettanze dei beneficiari nel corso e al termine del trust;

¹⁶ Occorre precisare che il rendiconto del trustee ha una componente descrittiva ed una quantitativa. Una mera descrizione degli accadimenti priverebbe infatti i destinatari (beneficiari, guardiano, eventuali terze parti) di informazioni essenziali per esercitare i propri diritti o poteri.

¹⁷ La suddetta affermazione contenuta nella Circ. 34/E è riferita ai trust esteri (non residenti) in quanto legata al richiamo all'art. 45, comma 4-*quater*, TUIR, ma si ritiene abbia portata sistematica, quindi estensibile anche ai trust interni.



- ii. tributarie: determinare il reddito complessivo del trust e dei beneficiari; individuare i valori imponibili ai fini dell'imposta sui redditi o dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Sotto il profilo della neutralità, i criteri dovrebbero applicarsi indistintamente a tutti i trust espressamente istituiti, inclusi quelli autodichiarati, nel caso in cui questi abbiano beneficiari oppure siano di scopo.

2. Identificazione e valutazione delle attività del trust

2.1. Dotazione iniziale del trust

2.1.1. Rilevazione e valutazione nel rendiconto

- i. Con la dotazione in trust dei beni (o con la costituzione del vincolo del trust, nei trust autodichiarati) si attiva l'ufficio del trustee e questi assume le obbligazioni che ne derivano.

L'atto di dotazione nei trust liberali, privo di onerosità, determina una modificazione quantitativa del patrimonio in trust.

- ii. L'assenza di onerosità dell'atto attraverso il quale il bene fa il suo ingresso in trust (il "trasferimento o apportoin trust") non rende necessaria l'emersione contabile del valore effettivo.

In altri termini, l'assenza di una controprestazione a favore del disponente non rende necessario individuare il valore contabile del bene trasferito in trust nel suo valore corrente.

Sul piano economico tale circostanza troverebbe conferma nella normativa civilistica relativa alla redazione dei bilanci di esercizio delle società di capitali e in quella tributaria in tema di conferimenti in società.

L'art. 2426 c.c. adotta, quale criterio generale di rilevazione in bilancio, il costo di acquisto.

La norma fiscale (artt. 9, 175, 177 del TUIR), applica il principio generale in base al quale dalla natura realizzativa del conferimento deriva la modificazione del valore di quanto apportato in capo alla conferitaria e di quanto ricevuto in capo al soggetto conferente¹⁸.

Poiché nel trasferimento in trust non si verifica, sul piano civilistico, alcun fenomeno realizzativo, non è necessario che il bene in trust sia iscritto in contabilità al valore di mercato;

- iii. sotto il profilo economico, i beni trasferiti in trust dal disponente sono destinati ai beneficiari; l'atto di trasferimento è neutro per il trustee¹⁹ per cui esso non misura alcun valore di scambio.

¹⁸ Con la possibilità di derogare a tale criterio, nel rispetto dei requisiti previsti per i conferimenti in regime di continuità dei valori fiscali di cui all'art. 176 TUIR.



Se l'atto è neutro, il valore del bene trasferito in trust non subirebbe modifiche, ai fini delle imposte dirette, nel passaggio dal disponente al trustee, con la conseguenza che potrebbe essere assunto come valore di iscrizione del bene nella contabilità e nel rendiconto del trust, il costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente;

- iv. laddove per il disponente i trasferimenti in trust si presumano agli effetti tributari²⁰ assimilati per legge ad atti a titolo oneroso, il costo assunto dal trustee sarebbe il valore di realizzo del disponente.

2.1.2. Valutazione ai fini delle imposte sui redditi

Il criterio del costo fiscalmente riconosciuto per il disponente, in base al principio di continuità dei valori applicabile in tema di imposte sui redditi, può essere assunto dal trustee, per i beni ricevuti, sia ai fini contabili che ai fini delle medesime imposte.

2.1.3. Valutazione ai fini delle imposte di successione e donazione

Il trasferimento al trustee dei beni in trust, ai sensi degli artt. 1 e 4-bis del d.lgs. n. 346/1990, non costituisce presupposto impositivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Pertanto, a differenza di quanto poteva ritenersi in passato, laddove l'imposta, secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, doveva essere applicata all'atto del trasferimento dei beni al trustee, non assumerebbero attualmente rilevanza i valori dei beni trasferiti in trust.

In caso di esercizio dell'opzione da parte del disponente o del trustee, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, d.lgs. n. 346/1990, i valori sono quelli determinati ai fini del già menzionato decreto.

A prescindere dal momento in cui l'apporto dei beni in trust è assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni (tassazione "in uscita" a regime o tassazione "in entrata" su opzione) non è precluso al trustee adottare, in contabilità, quale criterio di valutazione dei beni ricevuti in trust, i criteri derivanti dall'applicazione del TUS. In tal caso il Trustee avrà cura di dare evidenza, anche nel rendiconto o in prospetti tenuti a disposizione, del costo o valore fiscale del bene ai fini delle imposte sui redditi.

2.1.4. Documentazione del costo

Il criterio del costo fiscalmente riconosciuto in capo al disponente ai fini delle imposte sui redditi (il "Costo del disponente"), quale criterio di rappresentazione contabile, appare rispondere maggiormente al criterio funzionale e a quello di neutralità. Tuttavia, esso non è esente da critiche.

¹⁹ A differenza degli atti di trasferimento gratuiti a favore di una società, che se ne avvantaggia in proprio e per la quale l'atto di trasferimento non è affatto neutro.

²⁰ È il caso, ad esempio, di titoli e strumenti finanziari che danno luogo a redditi diversi di natura finanziaria, il cui trasferimento per causa diversa da donazione e successione, costituisce realizzo, se inseriti in un rapporto amministrato (art. 6, comma 6 del decreto legislativo 461 del 1997).



Il Costo del disponente infatti:

- i. non è sempre documentabile agevolmente, soprattutto nel caso di beni che sono stati acquisiti da molto tempo e di cui è difficile ricostruire l'origine;
- ii. potrebbe essere disallineato con il valore di mercato del bene e non fornire una rappresentazione corretta del valore attuale per i beneficiari.

La prima questione potrebbe trovare soluzione con la consegna, dal disponente al trustee, in mancanza della documentazione attestante il costo del bene, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà recante indicazione del costo²¹. Qualora il disponente non abbia atti di provenienza o documenti dai quali ricavare il costo del bene, potrebbe essere assunto come valore quello determinato ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni²².

La seconda questione può essere risolta prevedendo una rappresentazione dei beni in trust anche a valori correnti di mercato nella nota illustrativa al rendiconto. In tal modo la rappresentazione contabile del costo verrebbe affiancata, ai fini di maggiore trasparenza verso i beneficiari, da una valutazione a mercato.

In tal caso il rendiconto conterrebbe:

- a) l'iscrizione al costo del disponente per i beni il cui valore è documentabile, anche mediante dichiarazione sostitutiva;
- b) l'indicazione, anche in allegato al rendiconto, o in una apposita sezione, del valore di mercato degli elementi dell'attivo e del passivo del trust per l'informativa ai beneficiari.

Nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che l'atto di trust preveda una clausola sui criteri di iscrizione e valutazione dei beni in trust:

- a) indicando specifici criteri per le diverse tipologie di beni o
- b) lasciando al trustee l'individuazione:
 - dei criteri da adottare, secondo la propria discrezionalità e con obbligo di motivazione, per la valutazione di mercato dei beni in trust²³ e
 - dei tempi di aggiornamento dei valori²⁴.

²¹ Occorre notare che per gli strumenti finanziari per i quali è applicabile l'opzione per il risparmio amministrato, è prevista la possibilità di comunicare il costo, in mancanza dei documenti, mediante dichiarazione sostitutiva. L'art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 461/1997 prevede infatti che: *"il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni"*.

²² Occorre notare che non sempre il ricorso ai criteri di determinazione del valore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni semplifica la valutazione. Vi sono infatti categorie di beni per i quali il d.lgs. n. 346/1990 rinvia a criteri di mercato, senza fornire solidi parametri di riferimento.

²³ Per i beni scambiati su mercati finanziari liquidi si può adottare il valore di mercato alla data di chiusura di ciascun rendiconto di periodo. Per i beni immobili, si possono adottare criteri di valutazione ricavati da banche dati immobiliari pubbliche, in luogo di richiedere periodicamente perizie immobiliari, ovvero, in mancanza, mediante ricorso ai valori catastali. Per le opere d'arte e i beni mobili si può ricorrere al valore di perizia.



2.2. Amministrazione e gestione dei beni in trust

2.2.1. Beni acquisiti da terzi a titolo oneroso

Nel corso della durata del trust, i beni acquisiti dal trustee vengono iscritti in contabilità al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Il costo di acquisto ha rilevanza anche ai fini delle imposte sui redditi secondo i criteri generalmente accettati dalla prassi contabile e tributaria.

Al termine dell'esercizio, il trustee può inserire in apposita sezione o in allegato al rendiconto, il valore di mercato degli elementi dell'attivo e del passivo analogamente a quanto accade per i beni apportati in trust dal disponente o da terzi.

Il costo di acquisto iscritto in contabilità è al lordo degli ammortamenti, nei trust che non esercitano un'impresa commerciale.

2.2.2. Beni acquisiti a titolo gratuito

Per l'acquisizione di beni non controbilanciata da una prestazione monetaria o assimilata, il criterio generale di iscrizione in contabilità è quello già illustrato in precedenza, del costo fiscale riconosciuto in capo al soggetto trasferente.

Nel caso in cui il trustee acquisisca da terzi contributi, somme o beni per cause diverse dalla dotazione in trust²⁵ mediante atto di donazione o gratuito al solo scopo di rafforzare il patrimonio in trust senza alcun collegamento con i beneficiari, l'incremento di ricchezza potrebbe essere considerata:

- i. una variazione in aumento del capitale in trust; oppure
- ii. un incremento di reddito del trust.

Nell'ambito delle società di capitali, il Principio contabile OIC 16 prevede che l'acquisizione a titolo gratuito di una immobilizzazione vada contabilizzata al relativo presumibile valore di mercato, in mancanza di un valore numerario che ne misuri il costo e, in contropartita, venga rilevato un provento a conto economico per pari importo quale sopravvenienza attiva. Diversamente, una attribuzione a titolo gratuito²⁶ da parte di un socio della società viene qualificata quale apporto a capitale o patrimonio e non transita a conto economico in quanto trova causa nel rapporto societario, di natura sinallagmatica, tra socio e società.

²⁴ La clausola dell'atto di trust potrebbe ad esempio prevedere che per i beni per cui sarebbe necessario sostenere costi di valutazione, il trustee mantenga il costo storico o dell'ultima perizia acquisita, procedendo alla stima solo su espressa richiesta di una quota qualificata di beneficiari.

²⁵ Si potrebbe immaginare, ad esempio, il trasferimento al trustee da parte di un ente pubblico o privato, di un immobile che il trustee può utilizzare per lo svolgimento delle sue attività di assistenza. Oppure il trasferimento di contributi in natura al trustee che rafforzano il patrimonio in trust.

²⁶ Si pensi, ad esempio, agli apporti effettuati dal socio in conto capitale o a fondo perduto alla società, relativamente ai quali non corrisponde l'assegnazione di quote di partecipazione. Il trasferimento è gratuito ma interessato.



Alla luce di quanto precede, la contabilizzazione di un bene gratuitamente acquisito al di fuori di un atto di dotazione potrebbe essere effettuata al presumibile valore di mercato che quel bene ha al momento della acquisizione in contropartita di un reddito del trust.

3. Attribuzione ai beneficiari e cessazione del trust

Il trustee che attribuisce la titolarità dei beni comunica ai beneficiari il valore fiscalmente riconosciuto (il “Valore fiscale”) di quanto trasferito ai fini delle imposte sui redditi.

Il trustee inoltre deve eliminare dalla propria contabilità il valore del bene trasferito.

Il Valore fiscale dei beni trasferiti ai beneficiari ai fini delle imposte sui redditi è documentato dal trustee.

In particolare, il trustee, in occasione di ogni attribuzione, individua:

- i. Il regime fiscale applicabile ai beni che assegna al beneficiario e a tal fine:
 - rileva plusvalenze o minusvalenze per i titoli o strumenti finanziari il cui trasferimento si presume cessione a titolo oneroso, ai sensi degli artt. 6, comma 6 e 7, comma 7 del Decreto legislativo n. 461 del 1997 ovvero redditi di capitale in caso di trasferimento di OICR;
 - comunica il costo fiscale del bene in tutti gli altri casi.
- ii. La quota di quanto assegnato, attribuibile al reddito o al capitale²⁷.

Il trustee, inoltre, all'atto della formazione delle quote del fondo in trust spettanti ai beneficiari assume, ai fini dell'attribuzione, il valore di mercato dei beni.

In caso di cointestazione dei beni può essere opportuno assumere il valore di mercato, anche se non vengono alterati i valori delle quote tra i beneficiari.

²⁷ Solo il capitale costituisce valore su cui il beneficiario liquida l'imposta sulle successioni e donazioni.

L'individuazione di quanto è capitale e quanto è reddito per il beneficiario a fini dell'imposta sulle donazioni e successioni richiede alcune precisazioni distinguendo il caso di unici beneficiari, aventi diritto al reddito e al capitale, dal caso in cui vi siano beneficiari del reddito e beneficiari del capitale.

In via preliminare occorre chiedersi se le perdite di gestione siano immediatamente imputabili al capitale, riducendolo, ovvero possano essere riportate a nuovo e coperte con i futuri redditi.

Nel primo caso, si ridurrebbe il capitale (di dotazione) e i beneficiari verrebbero tassati su un minor valore ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, mentre riceverebbero somme qualificate come reddito; quindi, non tassate ai fini del TUS.

Nel secondo caso, le perdite sono riportate in avanti nel rendiconto e i futuri redditi sono prima utilizzati a copertura delle perdite. In tal caso, il capitale resta quello anteriore alle perdite, mentre il reddito prodotto viene ridotto dalla copertura delle perdite: i beneficiari riceveranno solo capitale tassabile ai fini del TUS e il reddito (fiscale) prodotto, sia nei trust opachi che nei trust trasparenti, viene autonomamente assoggettato ad imposta sul reddito rispettivamente in capo al trust e ai beneficiari.

Se le categorie di beneficiari sono diverse (beneficiari del reddito e beneficiari del capitale), l'argomento è più complesso in quanto l'imputazione delle perdite deve essere decisa dal trustee tenendo conto degli interessi di ciascuna categoria e le perdite vanno ad incidere sul capitale o sul reddito in funzione della loro origine.

Ragioni di ordine logico e sistematico porterebbero ad adottare una soluzione maggiormente conforme al diritto dei trust, per cui in ogni caso l'imputazione delle perdite al capitale o al reddito avverrebbe secondo i criteri previsti in materia.



4. Conclusioni

Da quanto precede si ritiene che non vi sia una regola generale e un unico rigoroso sistema di valori attraverso cui rappresentare i beni in trust nella contabilità e nel rendiconto.

Accanto al criterio generale del costo del disponente o di acquisizione, i beni, anche singolarmente o per categorie omogenee, possono essere iscritti e valutati:

- i. a valori correnti di mercato;
- ii. a valori determinati ai sensi del d.lgs. n. 346/1990;
- iii. secondo il prudente apprezzamento del trustee, preferibilmente diretto da specifiche clausole all'interno dell'atto istitutivo di trust.

Si ritiene infine che possano essere adottati criteri differenti di valutazione anche all'interno del rendiconto, purché individuati, giustificati dal trustee nell'esercizio della propria discrezionalità e coerenti con le finalità del medesimo rendiconto.

In definitiva, in ragione della pluralità di criteri utilizzabili, è necessario che siano esplicitati quelli adottati.



PARTE IV

La distinzione tra capitale e reddito



1. La distinzione, nel diritto dei trust, tra reddito e capitale

Le nozioni giuridiche di reddito e di capitale non sono state definite da alcuna legge parlamentare inglese (essendo “legge”, in *common law*, anche la giurisprudenza, la “*case law*”) sino al “*Trust (Capital and Income) Act 2013*”.

Il fondo in trust rappresenta l'intero patrimonio del trust. Nel diritto del trust, al suo interno, si distingue tra capitale e reddito in base a:

i. le spettanze dei beneficiari, le cui posizioni possono essere qualificate quali:

- *questite (vested in possession)*;
- *condizionate (vested in interest)*;
- di mera aspettativa.

E possono afferire:

- all'intero fondo in trust;
- al solo capitale;
- al solo reddito.

ii. poteri del trustee: potere derivante dall'atto istitutivo di accumulare al capitale, incrementandolo, una somma qualificata quale reddito.

La giurisprudenza dei Paesi di origine dell'istituto consente, tuttavia, di ricostruire una nozione di reddito ai sensi del diritto del trust quale “frutto” rinveniente dal capitale apportato²⁸.

Inoltre, sempre nell'ambito del diritto del trust, si rimarca come la distinzione tra ciò che è reddito e ciò che è capitale debba essere ricercata, avendo riguardo ad ogni singolo trust, nelle eventuali disposizioni in merito recate dall'atto istitutivo, volte a circoscrivere e distinguere puntualmente le componenti che debbano essere ricondotte alla nozione di capitale da quelle che, viceversa, afferiscano alla nozione di reddito.

Nella pratica professionale non è inusuale affrontare situazioni nelle quali l'atto istitutivo del trust preveda differenti categorie di beneficiari, sia relativamente alla qualificazione dei diritti patrimoniali loro spettanti sia con riferimento alla fonte di tali diritti, il capitale ovvero il reddito ovvero ancora entrambi.

È altresì possibile che più posizioni possano coesistere in capo al medesimo beneficiario, integrando quello che in dottrina è stato definito come fenomeno della “variabilità delle posizioni beneficiarie”.

Al fine di desumere la qualificazione tributaria del trust quale opaco, trasparente o misto, si ritiene che il trustee debba procedere ad un'approfondita ed accurata disamina delle clausole contenute

²⁸ A riguardo si rimanda al precedente capitolo 2, paragrafo 6, per una disamina più ampia.



nell'atto istitutivo, prestando particolare attenzione alla discrezionalità concessagli in relazione alle attribuzioni di reddito ai beneficiari.

Una volta stabilita la qualificazione tributaria del trust, e illustrata nelle note esplicative, il trustee potrà correttamente rappresentare la natura tributaria delle attribuzioni ai beneficiari.

Su queste basi, nella prospettiva del diritto del trust, muovendo dalla dotazione iniziale da parte del disponente, il capitale rappresenta l'intero fondo al netto del reddito successivamente generato e non accumulato al capitale dal trustee in esercizio del potere eventualmente conferitogli.

Così proposta una forma di definizione del capitale, in assenza di previsioni esplicite recate dal diritto del trust, la definizione di "reddito" deve essere rinvenuta nelle convenzioni redazionali dell'atto istitutivo e, parallelamente, in eventuali specifiche previsioni della legge regolatrice individuata.

A titolo esemplificativo, dalla prassi professionale dei trust interni, si ricava la seguente definizione di reddito: *"... qualsiasi somma o altra utilità il Trustee sia tenuto o possa impiegare a vantaggio di o consegnare a o far godere da un beneficiario o altro soggetto senza che ciò comporti una variazione del capitale secondo le disposizioni dell'atto istitutivo o secondo la legge regolatrice del trust"*.

La rendicontazione del trustee, sotto il profilo civilistico, deve essere pertanto improntata al rispetto delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo su ciò che rappresenta capitale e su ciò che rappresenta reddito, anche alla luce dell'effettivo esercizio dei poteri conferiti al trustee in merito alla destinazione dei redditi.

In particolare, nella propria rendicontazione il trustee dovrà adeguatamente monitorare l'effettiva destinazione a reddito o capitale di ciascuna posta contabile, anche in esercizio dei suoi poteri discrezionali.

La corretta rendicontazione del trustee ha diretto impatto sulle eventuali spettanze dei beneficiari, specialmente laddove l'atto preveda beneficiari del reddito e del capitale. In tal senso l'eventuale esercizio del potere del trustee di accumulare il reddito al capitale ovvero di accantonarlo comporterà che tali somme confluiranno, o meno, dalla quota di fondo destinata ai beneficiari del reddito a quella destinata ai beneficiari del capitale.

Nell'ambito del diritto del trust le nozioni di reddito e capitale sono quindi, in buona sostanza, frutto del combinato disposto tra l'atto istitutivo e previsioni recate dalla legge regolatrice.

Il doppio binario tra norme contenute nell'atto istitutivo, valevoli ai fini civilistici, e le nozioni fiscali di reddito e di capitale potrebbe essere risolto uniformando le definizioni contenute nell'atto istitutivo a quelle desumibili dalla normativa fiscale.

Il trustee indica nel rendiconto quali componenti del fondo rappresentano:

- i) capitale e reddito ai sensi delle disposizioni contenute nell'atto istitutivo e
- ii) movimentazioni di capitale e reddito secondo la loro accezione ai fini fiscali.



Per quanto concerne le spettanze dei beneficiari del reddito e del capitale, si rende opportuno fare affidamento sulla rendicontazione predisposta ai fini civilistici.

L'assoggettamento ad imposizione delle attribuzioni di reddito in capo ai beneficiari segue la qualificazione del trust secondo le norme fiscali.

2. La nozione fiscale di capitale e di reddito

La stessa Agenzia delle Entrate propone al paragrafo 3.5 della Circolare n.34/E, una distinzione tra reddito e patrimonio²⁹, come di seguito riportata:

- i. patrimonio: rappresentato dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento o apporto effettuato dal disponente o da un terzo apportatore a favore del trust (*rectius*: trustee);
- ii. reddito: rappresentato da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel trust stesso³⁰.

Nel medesimo paragrafo, l'Amministrazione finanziaria sembra cogliere la rilevanza che il comportamento contabile del trustee è destinata ad assumere relativamente alla distinzione tra "patrimonio" e "reddito" laddove esplicitamente afferma che:

"A tal fine il trustee deve mantenere una contabilità analitica³¹ che distingue la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari".

I termini "patrimonio" e "reddito" secondo la Circolare, si riferiscono al loro significato fiscale e non a quello che essi possono avere nel diritto dei trust o nella contabilità. In particolare, per qualificare e determinare il "reddito" dal punto di vista fiscale, occorre fare riferimento alle norme del TUIR.

Ciò posto, è reddito ai fini fiscali ogni reddito definito come tale nel TUIR, anche se non soggetto ad imposta³².

²⁹ Il termine "patrimonio" utilizzato dall'Agenzia delle entrate corrisponde al termine "capitale" utilizzato in questo documento.

³⁰ Secondo la definizione proposta dall'Amministrazione finanziaria, pertanto, ai fini fiscali, il reddito è rappresentato da ogni provento conseguito dal trust, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o accumulati al capitale stesso.

³¹ Come è noto, il nostro ordinamento classifica il Trust quale "soggetto passivo" ai fini tributari assimilandolo, generalmente, ad un ente non commerciale. Detti enti, ai fini tributari, non sono soggetti ad obblighi di tenuta della contabilità (a meno che non svolgano in via non prevalente attività commerciali) e ad obblighi di rendiconto (si rinvia all'art. 20 del d.P.R. n. 600/1973). Il riferimento della circolare alla tenuta di una contabilità analitica a carico del trust può essere inteso come strumento per poter dimostrare, unitamente alla documentazione contabile e alle risultanze del rendiconto, la natura di reddito o di capitale delle attribuzioni ai beneficiari del trust ai fini della corretta tassazione.

³² A titolo esemplificativo costituisce reddito anche quello escluso da tassazione (plusvalenze da cessione di fabbricati oltre cinque anni) o soggetto ad imposta sostitutiva (plusvalenze di terreni o partecipazioni sociali il cui costo è stato rideterminato agli effetti delle imposte sui redditi).



Il concetto di capitale, ai fini fiscali, trova definizione nelle disposizioni del TUS.

In capo ai beneficiari le attribuzioni di reddito seguono il regime fiscale discendente dalla qualificazione del trust quale fiscalmente trasparente, opaco o misto.

La distinzione tra capitale e reddito:

- i. nel diritto dei trust è funzionale all'individuazione dei diritti spettanti ai beneficiari, in particolare laddove vi sia distinzione tra beneficiari del reddito e del capitale (il "Capitale e reddito ai fini civilistici");
- ii. ai fini tributari è funzionale all'applicazione del TUS al solo capitale e del TUIR ai redditi conseguiti (il "Capitale e reddito ai fini fiscali").

Entrambe le distinzioni di cui sopra possono essere gestite con opportune evidenze contabili e nel rendiconto, anche mediante appositi prospetti. In particolare, la rilevazione contabile del capitale e del reddito, nella duplice distinzione individuata, troverebbe la sua rappresentazione nelle voci contabili del patrimonio netto del trust.

Si ritiene opportuno procedere inizialmente con la distinzione contabile del capitale e del reddito secondo il diritto del trust, per poi procedere con l'individuazione della corrispondente natura fiscale di capitale e reddito ai fini civilistici. In altri termini, il trustee dovrebbe mantenere evidenza dell'assoggettamento o meno ad imposte (dirette ed indirette) delle singole voci di capitale e reddito ai fini civilistici. In tal modo disporrebbe degli elementi da comunicare ai beneficiari ai fini dell'applicazione dei tributi cui sono soggetti. In particolare, nella contabilità del trust e nel rendiconto saranno evidenziate voci del patrimonio netto che individuano capitale e reddito a fini civilistici, che saranno differenziate in base al loro regime tributario:

- i. capitale (secondo il diritto dei trust):
 - tassato in entrata (art. 4-*bis*, comma 3, TUS);
 - non tassato in entrata ai fini TUS;
 - che costituisce reddito ai fini fiscali:
 - o soggetto ad imposta ai fini del TUIR (es. plusvalenze da alienazione del capitale o rivalutazione ai fini fiscali);
 - o non soggetto ad imposta ai fini del TUIR (es. plusvalenza da cessione fabbricati posseduti da oltre cinque anni);
- ii. reddito (secondo il diritto dei trust) che costituisce reddito ai fini fiscali:
 - soggetto ad imposta ai fini del TUIR (es. canoni di locazione o dividendi);
 - non soggetto ad imposta ai fini del TUIR (es. quota del reddito di beni immobili vincolati non soggetto a tassazione ex art. 11, legge n. 413/1991).



Il reddito civilistico sarà normalmente inferiore al reddito imponibile ai fini fiscali a causa della indeducibilità, totale o parziale, di alcuni costi sostenuti.

Pare opportuno evidenziare, infine, che, laddove si opti per la tassazione in entrata (art. 4-*bis*, comma 3, TUS), ai soli fini tributari il trust non rileverà alcuna quota imponibile di capitale, in quanto già tassato.

3. I componenti positivi e negativi afferenti il reddito e i guadagni di capitale

Nell'ambito dell'attività gestoria, si ritiene che il trustee debba prestare particolare attenzione alle attribuzioni ai beneficiari, distinguendo tra attribuzioni di reddito e di capitale, secondo il diritto dei trust e la normativa fiscale.

In relazione alle attribuzioni di capitale, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il trustee potrà tenere evidenza anche dell'utilizzo delle franchigie oggetto di comunicazione a cura del beneficiario.

Per ogni attribuzione di reddito o di capitale, il trustee deve informare i beneficiari, specificando se le somme o i beni ricevuti sono considerati redditi ai fini fiscali e chiarire se tali importi devono essere dichiarati dal beneficiario (in caso di trust trasparenti) oppure se non sono soggetti a dichiarazione perché derivano da trust opachi.

Il trustee, inoltre, ha cura di comunicare ai beneficiari, in occasione dell'attribuzione di beni, il loro valore fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, specificando eventualmente le categorie di redditi per cui esso rileva³³. L'informativa si rivela necessaria per i beneficiari allo scopo di rilevare eventuali redditi da future operazioni che dovessero interessare i beni ricevuti dal trustee.

Alla luce di quanto esposto, appare necessario che il trustee adotti una gestione contabile puntuale e appropriata, volta a monitorare nel tempo ogni eventuale variazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti conferiti in trust, a partire dal momento del trasferimento dal disponente fino all'effettiva e definitiva attribuzione di tali beni ai beneficiari.

Ricordata la valenza del principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti, nel trasferimento attuato dal disponente al trustee, è ben evidente, come detto, che il valore sia suscettibile di variazioni, sia in aumento che in diminuzione, nel corso della durata del trust e quale diretta conseguenza dell'attività gestoria del trustee.

Si pensi alla possibile variazione del valore fiscalmente riconosciuto di partecipazioni sociali apportate in trust dal disponente, derivante dall'esecuzione nel tempo di apporti di capitale a pagamento eseguiti dal trustee o, al contrario, dagli eventuali rimborsi di riserve di capitale ricevuti dal trustee o

³³ Il valore fiscale potrebbe essere diverso in relazione ai redditi di capitale o ai redditi di cui all'art. 67 del TUIR (si consideri ad esempio il caso di attribuzione di partecipazioni sociali oggetto di rideterminazione del relativo costo fiscale che rileva ai soli fini dei redditi diversi e non ai fini dei redditi di capitale).



ancora, a fronte di patrimoni di natura immobiliare, dalla dismissione di un compendio ad un valore superiore al costo fiscalmente riconosciuto dello stesso tramandato dal disponente al trustee seguito dal reimpiego, da parte del trustee stesso, dell'intero prezzo percepito, nell'acquisto di un nuovo e diverso bene.

Richiamando le fattispecie esposte, il puntuale monitoraggio delle variazioni del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni sociali apportate dal disponente consentirà, all'esito dell'attribuzione, di giungere ad una corretta determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle stesse in capo al beneficiario al quale verranno attribuite e che rappresenterà la base di calcolo dell'eventuale plusvalenza che lo stesso potenzialmente conseguirà, successivamente all'attribuzione, all'atto della dismissione delle stesse.

Traslando le esemplificazioni richiamate nell'ambito del diritto del trust, in assenza di specifiche disposizioni in senso contrario contenute nell'atto istitutivo, i *capital gains* derivanti dalla dismissione degli *asset*, mobiliari o immobiliari, afferiranno ai conti del capitale, creando un disallineamento rispetto alla qualificazione degli stessi, ai fini fiscali, quali redditi.

Disallineamento che, nell'eventuale compresenza di beneficiari aventi specifici diritti sul reddito e beneficiari aventi i medesimi sul capitale, richiede l'addebito ai secondi dell'imposta sul reddito dovuta sulle plusvalenze realizzate. In mancanza, infatti, si verificherebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, gravando sui primi l'eventuale peso dell'imposizione fiscale e beneficiando, i secondi, del diritto di vedersi attribuito il capitale, accresciuto delle plusvalenze conseguite, senza sopportarne l'onere fiscale.

Risulta quindi evidente quanto sia importante che il trustee adotti un sistema efficace per monitorare tutte le operazioni di gestione relative ai beni presenti nel fondo. Tale sistema deve consentire di tracciare con precisione l'origine, la natura e la destinazione delle movimentazioni finanziarie effettuate, distinguendo chiaramente tra ciò che appartiene al patrimonio conferito in trust e ciò che deriva dai redditi generati dal fondo stesso. Inoltre, deve permettere di identificare quali operazioni incidono sul valore fiscalmente riconosciuto dei beni e dei diritti inclusi nel fondo.



PARTE V

Le clausole contabili dell'atto istitutivo



1. La generale assenza di norme contabili di dettaglio nelle leggi regolatrici del trust

Come è stato già evidenziato nei capitoli precedenti, il trustee ha il dovere di fornire, a chi ne abbia diritto, le informazioni in merito all'attività di amministrazione e di gestione del trust.

Tale obbligo informativo può essere previsto dalle disposizioni della legge regolatrice oppure dall'atto istitutivo e riguarda ordinariamente gli atti di gestione e le variazioni del fondo in trust. Il trustee, in linea di massima, non è tenuto a motivare nel rendiconto (salvo che l'atto istitutivo lo preveda espressamente) le ragioni degli atti compiuti³⁴.

Una delle regole base del diritto del trust è che il trustee deve essere sempre pronto a rendicontare (*duty to account*) ma non tutte le leggi regolatrici prevedono specifiche disposizioni sulle modalità di tenuta delle scritture contabili del trust.

L'obbligo di rendicontazione deriva direttamente dall'art. 2, comma 2, lett. c) della Convenzione dell'Aja secondo il quale *“Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge”*.

Pertanto, per essere *“accountable”* occorre che, in modo ragionevole, il trustee:

- i. sia sempre pronto a rendicontare;
- ii. sia in possesso di una contabilità ordinata e analitica;
- iii. sia responsabile del proprio operato nei confronti dei soggetti verso i quali sussiste l'obbligazione fiduciaria;
- iv. tenga traccia dei processi decisionali e volitivi;
- v. tenga presente eventuali previsioni della legge regolatrice sulle modalità di redazione del rendiconto.

Si rileva come la flessibilità dell'istituto renda difficile prevedere una disciplina analitica e univoca applicabile alle varie tipologie di trust.

Esistono trust di solo capitale immobilizzato (ad es. la nuda proprietà di immobili) o trust che detengono solo strumenti finanziari dati in gestione ad istituti di credito oppure trust che prevedono annualmente la distribuzione di reddito.

Pertanto, la tenuta della contabilità deve essere *“proporzionata”* e *“adeguata”* alle esigenze, dalle più semplici alle più complesse, di vari trust al fine di assolvere all'obbligo del rendiconto.

³⁴ Trusts, Jersey Law, 1984, art. 29.



Prima di esaminare che cosa prevedono alcune leggi straniere in materia di rendicontazione dei beni disposti in trust, appare opportuno ricordare che STEP (*The Society of Trust and Estate Practitioners*)³⁵ nel documento *"Guidelines for the Preparation of Trust and Estate Accounts in England and Wales"*³⁶ si era occupata del tema in oggetto. Secondo le linee guida:

"Ogni ufficio fiduciario di banca ha il suo metodo preferito, così come, in misura minore, ogni studio di commercialisti, mentre non c'è fine alla varietà di metodi e formati utilizzati all'interno della professione legale, che differiscono notevolmente in termini di qualità, accuratezza e leggibilità."

"Gli esecutori, gli amministratori e i fiduciari hanno il dovere di rendere conto del modo in cui gestiscono i beni che sono posti sotto il loro controllo, sia nei confronti della Corte che dei loro beneficiari. Ciò significa innanzitutto che i conti che producono devono essere completi e accurati. Ma significa anche che devono essere comprensibili per il beneficiario medio, che può avere poca o nessuna esperienza di finanza e contabilità. Se un beneficiario non è in grado di comprendere una serie di conti che gli vengono presentati, il trustee sta venendo meno al suo dovere di rendicontazione".

Nelle premesse delle linee guida si afferma che:

".. è necessario applicare il buon senso nella loro applicazione. L'obiettivo è quello di essere utili. I modelli raccomandati non devono essere seguiti pedissequamente, ma costituiscono una base che può essere adattata, se necessario, alle circostanze individuali e ai diversi gusti stilistici."

Step UK si occupa dei trust istituiti secondo il diritto inglese (*England and Wales*) e, a tale proposito, nell'esaminare le norme contabili a cui si deve attenere un trustee scrive:

"Non esiste un formato prescritto dalla legge e i moduli utilizzati nella pratica sono molti e diversi."

Un rendiconto ben presentato raggiungerà tre importanti obiettivi:

- *conterrà tutti i dettagli che un professionista, ad esempio un avvocato o un commercialista, si aspetterebbe di vedere;*
- *fornirà le informazioni di cui un commercialista avrà bisogno per preparare le dichiarazioni fiscali, sia per gli esecutori testamentari che per i beneficiari in relazione ai loro interessi nell'eredità, e*
- *sarà esposto in un modo che abbia senso e possa essere seguito da un beneficiario non professionista. Per raggiungere l'ultimo obiettivo, probabilmente il più importante, sarà necessario presentare i conti sotto forma di una dichiarazione che racconti una storia, con un inizio, una parte centrale e una fine."*

³⁵ STEP è l'associazione che raccoglie a livello mondiale i professionisti ed esperti del settore trust, patrimoni e successioni e ha sedi in oltre 110 Paesi.

³⁶ JONATHAN COOKE, *Guidelines for the Preparation of Trust and Estate Accounts in England and Wales*, 2005. Traduzione dalla lingua originale a cura della Commissione.



Come si può osservare dalle linee guida, non è previsto uno specifico schema di rendicontazione ma si raccomanda di essere ben comprensibili per un beneficiario medio³⁷.

2. Le norme contabili specifiche di alcune legislazioni

Esaminiamo ora che cosa prevedono alcune legislazioni in tema di norme contabili a cui il trustee deve attenersi al fine di poter predisporre il rendiconto.

A tale proposito si rilevano notevoli differenze fra le leggi sui trust in tema di obbligazioni di condotta che il trustee deve tenere. Alcune leggi, ad esempio, distinguono tra trustee professionale e non professionale³⁸ ponendo a carico dei primi maggiori obblighi.

Normalmente, le legislazioni dei Paesi che hanno adottato il “modello internazionale” di regolamentazione legislativa del trust non stabiliscono schemi e criteri particolari né prevedono la periodicità per l’obbligo di rendicontazione.

Ad esempio:

A. **Jersey** con la Trusts (Jersey) Law 1984 e succ. Amendments, prevede che:

- Art. 21 **“Doveri del trustee”** comma 5: *“Un trustee deve mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione”*.³⁹

B. **Guernsey** con la TRUSTS (GUERNSEY) LAW 1989 prevede analogamente a Jersey che:

- Art. 25 **“Dovere del rendiconto”**: *“Un trustee deve mantenere un rendiconto e registrazioni accurate della propria gestione”*⁴⁰;
- Art. 26 **“Dovere di fornire informazioni”** così recita: *“Un trustee deve fornire complete ed accurate informazioni riguardanti lo stato e la consistenza dei beni in trust, ogni qualvolta che di ciò sia ragionevolmente richiesto per iscritto.”*⁴¹

Altri Paesi, invece, prevedono una rendicontazione più puntuale come ad esempio:

C. La **California** con il “CALIFORNIA PROBATE CODE 2010” prevede una rendicontazione da parte del trustee più puntuale rispetto alle leggi in precedenza citate.

- i. All’articolo 3 **“Trustee’s Duty Report Information and Account to Beneficiaries”** al comma **16063** prevede che il rendiconto debba contenere le seguenti informazioni:

³⁷ “They must be understandable to the average beneficiary, who may have little or no experience of finance and accounts”.

³⁸ “The subjective element requires a court to exercise greater scrutiny if a trustee had any special skills, which takes the trustee’s ability above the objective baseline. So if a trustee had a special accountancy qualification that trustee would be expected to exercise a greater than normal degree of care over the trust’s accounts” (Trustee Act 2000, section1)

³⁹ “A trustee shall keep accurate accounts and records of the trustee’s trusteeship”

⁴⁰ “A trustee shall keep accurate accounts and records of the trustee’s trusteeship”

⁴¹ “A trustee shall, at all reasonable times, at the written request of...(iii) any trust official provide full and accurate information as to the state and amount of the trust property”



- un prospetto degli incassi e degli esborsi di capitale e reddito avvenuti durante ogni anno;
- un prospetto delle attività e delle passività del trust al termine di ogni anno o alla fine del periodo di riferimento del rendiconto;
- il compenso del trustee per l'ultimo anno o dall'ultimo rendiconto;
- i professionisti assunti dal trustee, il loro eventuale rapporto con il trustee e il loro compenso, per l'ultimo anno di riferimento del trust o dall'ultimo rendiconto.⁴²

D. La Repubblica di San Marino con legge 1° marzo 2010, n. 42 ha regolato l'istituto del trust.

- i. L'art. 26 (Contabilità e inventario) della legge n. 42/2010 prevede una disciplina specifica in materia di rendiconto, derogabile dalle disposizioni dell'atto istitutivo:
 - mantenimento di una contabilità ordinata e completa dei fatti che interessano il fondo in trust
 - valutazione dei beni in trust secondo criteri individuati dalla normativa secondaria⁴³
 - redazione annuale del bilancio del trust, dell'inventario del fondo in trust, e di una relazione contenente il riepilogo e la descrizione dei principali eventi modificativi della consistenza e della composizione del fondo in trust, da trascrivere nel libro degli eventi
- ii. l'art. 20 (Buona fede e diligenza nell'adempimento) della legge n. 42/2010 si ritiene applicabile anche nella redazione del rendiconto, con la conseguenza che la rendicontazione del trustee che:
 - non svolge attività professionale, è valutata secondo buona fede e con la diligenza del buon padre di famiglia che deve provvedere alla cura di interessi non propri;
 - svolge professionalmente tale attività, oltre che secondo i criteri generali di buona fede, è valutata con riguardo alla diligenza richiesta dalla natura professionale dell'attività esercitata.

Per quanto riguarda i trust interni, tenuto conto delle diverse soluzioni adottate dalle leggi regolatrici, appare opportuno che l'atto di trust contenga clausole in materia di contabilità, rendicontazione e diritto di accesso alle informazioni.

In tema di obbligo di rendicontazione, a livello di giurisprudenza italiana si evidenzia la sentenza del Tribunale di Milano n. 5708 del 4 giugno 2024,⁴⁴ che ha condannato il trustee al pagamento di somme, commisurate ai giorni di ritardo, nell'esecuzione dell'ordine giudiziale di consegna del rendiconto ai beneficiari, non predisposto per molti anni, ribadendo in tal modo l'obbligo del trustee di fornire il rendiconto ai beneficiari.

⁴² Comma 16063: "(a) An account furnished pursuant to Section 16062 shall contain the following information:

(1) A statement of receipts and disbursements of principal and income that have occurred during the last complete fiscal year of the trust or since the last account. (2) A statement of the assets and liabilities of the trust as of the end of the last complete fiscal year of the trust or as of the end of the period covered by the account. (3) The trustee's compensation for the last complete fiscal year of the trust or since the last account. (4) The agents hired by the trustee, their relationship to the trustee, if any, and their compensation, for the last complete fiscal year of the trust or since the last account.

⁴³ Decreto delegato 16 marzo 2010, n. 51.

⁴⁴ MARTA BUFFONI, *Trustee, dovere di rendiconto e sanzioni pecuniarie per il ritardo. La nuova via milanese* (Trib. Milano, 4 giugno 2024) su *Trusts e attività fiduciarie* 2025, pag. 101.



3. L'opportunità di inserire, nell'atto istitutivo del trust, clausole sulla contabilità e sul rendiconto del trustee

Dall'analisi svolta nei paragrafi precedenti emerge l'opportunità di prevedere negli atti istitutivi clausole più o meno analitiche che trattino uno o più dei seguenti aspetti:

- i. modalità di tenuta della contabilità (criteri di cassa o di competenza);
- ii. struttura del rendiconto;
- iii. modalità e termini da rispettare nella redazione e presentazione del rendiconto;
- iv. scelta dei criteri di valutazione da adottare;
- v. eventuale documentazione da allegare (ad esempio: dettaglio dei sottofondi, dettaglio delle variazioni del patrimonio netto e delle variazioni del capitale e del reddito, elenco delle spese per compensi a terzi).

4. Alcuni esempi di clausole contabili contenute negli atti istitutivi dei trust interni

4.1. Prima clausola

La clausola che segue prevede l'obbligo di rendiconto e di tenuta di una contabilità accurata a carico del Trustee senza fornire particolari dettagli.

Il trustee provvederà alla tenuta della contabilità e alla redazione del rendiconto rispettando alcuni principi di carattere generale:

- i. il principio di redazione di un rendiconto chiaro e trasparente;
- ii. il principio della proporzionalità.

L'obiettivo finale del trustee sarà sempre quello di fornire un rendiconto che possa essere ben comprensibile ad un beneficiario medio.

Art... Contabilità e rendiconto

- A. *Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione e consegna annualmente al Guardiano il bilancio e l'inventario e li trascrive nel Libro degli eventi del Trust.*
- B. *Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee si sottopone a una verifica contabile e amministrativa condotta dal Guardiano o da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.*



4.2. Seconda clausola

La seguente clausola impone un maggior grado di dettaglio circa le modalità di redazione del rendiconto nonché avendo riguardo alla struttura ed alla composizione dello stesso.. Stante l'assenza di obblighi normativi sui criteri di valutazione da adottare nella rendicontazione è in ogni caso opportuno che il trustee illustri nel rendiconto i criteri di valutazione adottati discrezionalmente nel rispetto dei principi di chiarezza e comprensibilità. Si nota, infine, che nella seguente clausola destinatario del rendiconto è il guardiano.

Di seguito viene riportata anche la clausola sul Libro degli Eventi al fine di illustrare il collegamento con l'obbligo di rendiconto. Si osserva che il Libro degli Eventi non è un libro imposto dalle norme ma si tratta di una soluzione adottata dalla prassi dei trust interni. I destinatari del libro degli eventi rimangono solo i soggetti interni al Trust, segnatamente il Guardiano e i beneficiari. Questo non impedisce al Trustee di utilizzare il Libro degli Eventi per documentare a soggetti terzi, qualora lo si renda necessario, gli eventi del trust.

Art...“Esercizio” del Trust. Contabilità. Rendiconto.

1. *L'Esercizio del Trust ha inizio il primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ciascun anno solare. Il primo Esercizio ha inizio dalla data di sottoscrizione di questo Atto e ha termine il trentuno dicembre 2025.*
2. *Il Trustee:*
 - 2.1. *mantiene una contabilità accurata, redatta secondo il criterio ed i principi della competenza economica, e la documentazione di ogni operazione;*
 - 2.2. *consegna annualmente al Guardiano, entro il trentuno luglio dell'anno successivo:*
 - 2.2.1. *l'inventario dei Beni in Trust di cui il Trustee è proprietario in via diretta;*
 - 2.2.2. *il proprio rendiconto, composto da:*
 - 2.2.2.1. *Stato Patrimoniale;*
 - 2.2.2.2. *Conto Economico;*
 - 2.2.2.3. *una relazione illustrativa del rendiconto medesimo e dell'andamento del Trust;*
 - 2.2.2.4. *un elenco nominativo di tutte le spese per prestazioni di servizi sostenute e contabilizzate dal Trust, con la sintetica descrizione dell'attività svolta in favore del Trust ed il relativo importo a carico del Trust;*
 - 2.2.3. *una relazione sintetica sull'andamento delle società nelle quali ha una partecipazione diretta o indiretta, relazione che potrà essere sostituita, per ogni società, anche dalle relazioni dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo relative all'ultimo bilancio regolarmente approvato;*



- 2.3. indica, nella relazione illustrativa del rendiconto, il risultato dell'Esercizio e il Reddito Disponibile;*
- 2.4. trascrive l'inventario dei Beni in Trust e il rendiconto nel Libro degli Eventi del Trust;*
- 2.5. riferisce al Guardiano su ogni questione relativa alla gestione del Fondo in Trust, ogni volta che il Guardiano lo richieda.*
- 3. Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee deve consentire una verifica contabile e amministrativa, condotta anche tramite uno o più professionisti abilitati, nominati dal Guardiano e compensati dal Trust.*
- 4. In caso di contemporanea decadenza o revoca o dimissioni di tutti i singoli Trustee, entro i sessanta giorni successivi a tale evento, i medesimi consegnano al Guardiano:*
- 4.1. tutta la rendicontazione prevista dal presente articolo, qualora non ancora consegnata;*
- 4.2. l'inventario ed il rendiconto, redatti secondo quanto previsto dal presente articolo, riferiti al periodo dal primo gennaio alla data della decadenza o revoca o dimissioni.*

4.3. Terza clausola

La clausola prevede specifici criteri di valutazione da adottare nella tenuta della contabilità e nella redazione del rendiconto.

Ad una prima lettura si potrebbe sostenere che in questo rendiconto è contemplata l'applicazione del solo criterio di cassa. La clausola prevede che destinatari del rendiconto siano il guardiano e i beneficiari, di capitale e di reddito.

Art...Rendiconto

Il Trustee mantiene una contabilità accurata e la documentazione di ogni operazione.

Il Trustee fornisce al Guardiano, su sua richiesta, una informazione piena sulla consistenza e sul valore del Fondo e dei Beni in trust e su ogni entrata e uscita (di seguito "Rendiconto").

Nel Rendiconto si dovranno seguire i seguenti criteri di valutazione:

- I beni immobili dovranno essere contabilizzati al costo di acquisto;*
- le attività finanziarie quotate in mercati regolamentati al loro valore di quotazione alla data di chiusura del rendiconto;*
- le attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati al loro valore di patrimonio netto alla data di chiusura del rendiconto, se trattasi di società non quotate, oppure al loro valore di realizzo alla data di chiusura del rendiconto, se trattasi di altre attività finanziarie;*
- le opere d'arte al loro costo di acquisto oppure al valore risultante da apposita perizia giurata di stima se oggetto di apporto nel trust;*
- gli altri beni al loro presumibile valore di mercato.*



Il Trustee consegna, entro giorni dalla chiusura dell'anno solare, al Guardiano, ai Beneficiari di capitale e ai Beneficiari di reddito, qualora individuati, l'inventario del Fondo e dei Beni in trust e il proprio Rendiconto annuale.

L'inventario del Fondo e dei Beni in trust e il Rendiconto annuale devono essere trascritti nel Libro degli Eventi.

4.4. Quarta clausola

Nella clausola seguente abbiamo un rinvio generale alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio delle società di capitali. Il rinvio sembra essere riferito all'intera disciplina di bilancio delle società di capitali e pertanto sia alle clausole generali di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta che ai criteri di valutazione previsti negli artt. 2423 e seguenti del Codice civile. Il rinvio alla prassi professionale in materia potrebbe essere inteso anche come un rinvio all'applicazione dei principi contabili OIC. È comunque previsto che il trustee possa, discrezionalmente, discostarsi dalle norme sopra illustrate qualora non le ritenesse compatibili con il Trust.

Art...Rendiconto

- A. (...);
- B. *Ai fini della individuazione, qualificazione e determinazione dei componenti positivi e negativi del Reddito di ciascun Esercizio Finanziario del Trust, il Trustee:*
 - 1. *Applica i principi e criteri di redazione e formazione del bilancio di esercizio delle società per azioni italiane, vigenti al momento dell'espletamento di tali adempimenti e della prassi professionale in materia;*
 - 2. *Può, a propria discrezione, e con motivazione annotata sul Libro degli Eventi del Trust ovvero riprodotta nel Rendiconto, adottare, anche parzialmente, principi e criteri diversi da quelli previsti per i bilanci d'esercizio delle società per azioni, qualora non li ritenesse compatibili in relazione a:*
 - a. *Rapporti od elementi attivi e passivi del patrimonio in trust;*
 - b. *Componenti positivi e negativi di reddito del trust;*
 - c. *Esigenze di chiarezza nella rappresentazione dei beni in trust.*



PARTE VI

Alcuni esempi di rendiconto del trustee



1. Il rendiconto di un trust familiare con un beneficiario del reddito ed un beneficiario del capitale

L'esempio del rendiconto di un trust familiare avente un beneficiario del reddito ed un beneficiario del capitale è rappresentato nell'Appendice 1 al presente documento.

2. Il rendiconto di un trust con sottofondi

L'esistenza di diverse categorie di beneficiari, a cui sono destinate in modo differente il reddito e il capitale del trust, rende indispensabile la creazione di "sottofondi" contabili.

Questo adempimento contabile è la traduzione pratica del dovere di agire con imparzialità da parte del trustee. La gestione e la rendicontazione separate dei sottofondi permettono al trustee di dimostrare che i proventi e le spese sono stati allocati correttamente e che non sono state effettuate distribuzioni a danno di una categoria di beneficiari rispetto a un'altra.

In questo modo, il trustee rispetta la volontà del disponente, che potrebbe aver previsto esigenze diverse per ciascun gruppo di beneficiari, e mantiene la validità delle operazioni compiute.

Già nello studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 21 novembre 2011 avente ad oggetto "L'obbligo di rendiconto del Trustee"⁴⁵ veniva trattato il tema dei trust con sottofondi: *"Nella prassi è diffusa la presenza di trust con "sottofondi". Fermo restando il principio della unitarietà della contabilità e del rendiconto del trust (ogni trust deve avere una sola contabilità ed un unico rendiconto generale, con l'evidenziazione, se richiesta, di dati parziali), qualora sia previsto dall'atto istitutivo e consentito dalla legge regolatrice, può essere prevista la suddivisione del fondo in trust i più sottofondi in relazione a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari (ed es. per singoli rami familiari). In tali casi l'atto istitutivo può richiedere la conseguente predisposizione di singoli "sotto-rendiconti" per ogni sottofondo presente. L'atto istitutivo potrebbe anche prevedere che i sotto-rendiconti, in quanto rendiconti parziali del rendiconto generale (si può parlare anche di distinti "sezionali" della contabilità e del rendiconto), possono essere destinati (anche per ragioni di riservatezza) soltanto a singoli beneficiari o gruppi di beneficiari."*

Particolare attenzione deve essere fatta per la corretta allocazione delle spese sostenute e dei proventi conseguiti dal trustee in relazione ad ogni singolo sottofondo e al reddito e al capitale⁴⁶.

Allo stesso modo, evidentemente, occorre tenere distinte, sia a livello patrimoniale sia di rendicontazione dei costi la suddetta distinzione, così da aver tenuto traccia sin dall'origine e in modo analitico dei componenti patrimoniali e reddituali specifici di ciascun sottofondo e di quelli invece che hanno natura generale e che partecipano al fondo indistinto in trust.

⁴⁵ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, *L'obbligo di rendiconto del trustee*, 21 novembre 2011, par. 2.2.3. p. 15.

⁴⁶ Laddove il trust non distingue tra beneficiari del reddito e del capitale l'allocazione è relativa ai singoli sottofondi.



Per maggior chiarezza, anche in ragione della finalità esplicativa della presente norma di comportamento, si riportano nel seguito, a titolo di esempio, gli schemi che compongono il rendiconto di un trust familiare con due sottofondi.



APPENDICE 1

Rendiconto di un trust familiare con un beneficiario del reddito ed un beneficiario del capitale

**TRUST [●]**

Sede [●]

C.F. [●]

Trustee: [●]

RENDICONTO DEL "TRUST [●]"**AL 31.12.n**

Il seguente rendiconto è composto da:

- A. Inventario dei beni in trust
- B. Relazione sulla gestione
- C. Situazione Patrimoniale
- D. Conto Economico
- E. Destinazione del reddito da parte del trustee

A) INVENTARIO DEI BENI IN TRUST

Alla data del 31 dicembre n il fondo in trust era costituito dai seguenti beni:

Descrizione bene	Importi in euro al 31.12.n
Conto corrente ordinario presso Banca [●] n. filiale di [●]	81.564,94
Conto corrente ordinario presso Banca [●] n. filiale di [●]	2.024,40
Gestione Patrimoniale presso Banca [●] mandato n. e – Regime Amministrato	3.442.262,85
Altri crediti al 31.12.[●] (dettaglio reso nella sezione "Attivo")	57,93
TOTALE AL 31.12.n	3.525.910,12

B) RELAZIONE SULLA GESTIONE

Con riferimento all'esercizio finanziario [●], del "Trust [●]", che ha avuto inizio in data 01 gennaio n ed è terminato in data 31 dicembre n si riassumono di seguito le principali attività gestorie effettuate dal trustee in relazione al fondo in trust riepilogando le voci della situazione contabile al 31.12.n

[Descrizione delle principali attività gestorie poste in essere dal trustee]

**C) SITUAZIONE PATRIMONIALE**

Di seguito un riepilogo delle voci della situazione patrimoniale al 31.12.n:

1. ATTIVO

Al 31.12.n i beni in trust contabilizzati all'attivo della situazione contabile erano:

	Valorizzazione	Importi in euro al 31.12.n-1	Importi in euro al 31.12.n
Conto corrente ordinario presso Banca [●] n. filiale di [●]	Valore nominale	4.751,76	2.024,40
Conto corrente ordinario presso Banca [●] n. filiale di [●]	Valore nominale	230.966,51	81.564,94
Gestione Patrimoniale presso Banca [●] mandato n. e – Regime Amministrato	L'importo contabilizzato rappresenta il controvalore dei titoli (<i>market value</i>) alla data del 31.12.n come da prospetto riepilogativo.	3.203.903,35	3.442.262,85
Credito v/banche per interessi di competenza anno n	Valore nominale	765,93	57,93
Crediti v/erario per Ires	Valore nominale	1.665,00	0,00
TOTALE ATTIVO		3.442.052,55	3.525.910,12

2. PASSIVO E FONDO DI DOTAZIONE

Al 31.12.n i beni in trust contabilizzati nel passivo e fondo di dotazione della situazione contabile erano:

FONDO DI DOTAZIONE	Importi in euro al 31.12.n-1	Importi in euro al 31.12.n
1) Capitale iniziale Valore rappresentato dalle dotazioni iniziali come da atto di dotazione del 04.03.n-10	2.000.000,00	2.000.000,00
2) Variazioni del capitale	0,00	0,00
3) Redditi/ (Perdite) esercizi precedenti	1.519.200,54	1.432.701,51
4) Redditi/ (Perdite) dell'esercizio	- 86.499,03	78.104,35
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE	3.432.701,51	3.510.805,86



DEBITI	Importi in euro al 31.12.n-1	Importi in euro al 31.12.n
Fornitori fatture da ricevere Sono comprese in tale voce gli onorari per adempimenti fiscali resi nel n-3; n-2; n-1; n da parte dello Studio [●].	4.825,82	5.836,16
Debiti v/erario per Ires	0,00	4.743,00
Debiti v/banche per commissioni	25,22	25,10
Debito v/ Disponibile per Anticipazioni	4.500,00	4.500,00
TOTALE DEBITI	9.351,04	15.104,26
TOTALE PASSIVO E FONDO DI DOTAZIONE	3.442.052,55	3.525.910,12

D) CONTO ECONOMICO

Di seguito un riepilogo delle voci del conto economico al 31.12.n

1. COSTI

I costi registrati nell'anno n sono rappresentati da:

	Importi in euro al 31.12.n-1	Importi in euro al 31.12.n
Spese legali e consulenze La somma comprende l'onorario per adempimenti fiscali resi nell'anno n da Studio [●].	1.844,14	1.010,34
Codice LEI	79,30	79,30
Risultato gestione titoli	94.094,40	0,00
Interessi passivi bancari	0,25	0,00
Spese bancarie	62,92	1,18
Commissioni gestione patrimoniale	3.000,99	2.887,34
Ires	5.075,00	8.811,00
Imposta di bollo su c/c bancari	125,20	100,00
Imposta di bollo su prodotti finanziari	5.935,50	7.169,90
Erario c/ritenute subite Tale importo fa riferimento alla quota delle ritenute estere applicate sui dividendi della gestione patrimoniale eccedente l'imposta italiana.	64,19	0,00
Erario c/ritenute su interessi attivi bancari	268,70	20,35
TOTALE COSTI	110.550,59	20.079,41



2. RICAVI

I ricavi del Trust nell'anno n sono rappresentati da:

	Importi in euro al 31.12.n-1	Importi in euro al 31.12.n
Dividendi da gestione patrimoniale	23.016,93	36.867,15
Risultato gestione patrimoniale	0,00	61.238,03
Interessi attivi bancari	1.034,63	78,28
Arrotondamenti attivi	0,00	0,30
TOTALE RICAVI	24.051,56	98.183,76
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 86.499,03	78.104,35

3. RISULTATO D'ESERCIZIO

La differenza tra ricavi di esercizio e costi di esercizio ha portato alla rilevazione, nell'anno n, di un **reddito di esercizio** pari ad **euro 78.104,35**.

TOTALE REDDITO DI ESERCIZIO AL 31.12.n	78.104,35
---	------------------

E) DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DA PARTE DEL TRUSTEE

Il trustee ha deciso di riportare a nuovo il **reddito di esercizio dell'anno n** pari ad **euro 78.104,35**.

Tenuto conto che al 31.12.n risultano redditi mantenuti disponibili per euro 1.432.701,51, dopo il presente rendiconto i redditi mantenuti disponibili sono pari ad euro 1.510.805,86.

Allegati:

- 1) Situazione contabile del Trust [●] dal 01 gennaio n al 31 dicembre n

[Luogo, Data]

Il Trustee



APPENDICE 2

Rendiconto di un trust con sottofondi



1. Premessa

DATA DI ISTITUZIONE	2 novembre n-10
REGISTRATO IL	15 novembre n-10 presso l'Agenzia delle Entrate di [●]
Disponente	Dott. [●]
Beneficiari del Fondo in Trust	Sottofondo A
	XX e discendenti futuri dello stesso
	Sottofondo B
	YY e discendenti futuri dello stesso
	Sottofondo C
	ZZ e discendenti futuri dello stesso
	Sottofondo D
	WW e discendenti futuri dello stesso
Beneficiari del Reddito del Trust	I figli del Disponente: XX,YY,ZZ,WW
Guardiano	Dott. [●]
Legge regolatrice	Legge di [●]
Durata del Trust	Il Trust esaurisce i propri effetti, previo esperimento della fase di assegnazione di cui alla Parte VII dell'Atto istitutivo, al compimento del quindicesimo anno (15°) dalla sua istituzione.
Trust	Il Trust è discrezionale ed irrevocabile e non svolge attività di impresa commerciale.

Il seguente rendiconto è stato predisposto dal Trustee [●] secondo quanto previsto dall'Atto istitutivo del "Trust ALFA".

Tale atto prevede all'articolo [●]... che il Trustee rediga annualmente l'inventario dei beni in trust ed illustri i principali accadimenti avvenuti nel corso dell'anno.

L'obbligo di rendicontazione deriva anche dalla Convenzione dell'Aja ed in particolare dall'art.2 comma 2, lettera C.

Pertanto, il rendiconto ha lo scopo di fornire una informazione chiara, veritiera e corretta dell'attività di amministrazione svolta nell'anno n.

Il documento qui prodotto è composto da:

- un riepilogo e descrizione dei principali eventi accaduti;
- allegati di dettaglio del Fondo in trust e del reddito prodotto dai beni.



2. Clausole generali di formazione del rendiconto e principi contabili applicati

Nella predisposizione del rendiconto, secondo quanto scritto in premessa, sono stati applicati i principi e criteri di cui agli articoli 2423 seguenti del Codice civile.

In particolare, nella predisposizione del rendiconto sono stati seguiti i principi di comprensibilità, prudenza, imparzialità, significatività, prevalenza della sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell'informazione e competenza, ritenuti conformi alla rappresentazione veritiera e corretta.

3. Riepilogo e descrizione dei principali eventi avvenuti durante la vita del Trust.

Data	Descrizione dell'evento
02/11/20XX	Atto istitutivo del trust e relativa dotazione in data 2 novembre [●] con atto a rogito notaio [●], repertorio n. [●] raccolta n. [●], registrato in data [●], si è istituito il Trust [●] e il disponente signor [●] adottato il trust di una somma iniziale di € [●]
20/06/20XX	Atto di dotazione in Trust in data 20 giugno [●] con atto a rogito notaio [●], registrato in data 7 luglio [●], il disponente [●] ha adottato il trust della nuda proprietà dell'intera partecipazione nella società ZETA e la nuda proprietà dell'intera partecipazione nella società KAPPA.
23/06/20XX	Atto di dotazione in Trust in data 23 giugno [●] il disponente [●] ha disposto in trust la somma di € [●]
30/01/20XX	Atto di dotazione in Trust in data 30 gennaio [●] con atto a rogito notaio [●] il disponente [●] ha dotato il trust della nuda proprietà dell'intera partecipazione nella società BETA srl del valore di € [●] Con atto repertorio [●]
09/02/20XX	Con atto repertorio [●], registrato in data [●], serie [●], il disponente [●] ha dotato il trust di una somma pari ad € [●] da suddividere tra i beneficiari del fondo C e D ed inoltre ha versato sul conto corrente del trust la somma di € [●] per il pagamento della gestione del trust.
20XX	Investimenti in Fondi e Titoli presso banca [●] nel corso del [●] il trust ha provveduto ad investire presso la banca [●] fondi detenuti in trust per complessivi € [●]
20XX	Atto di dotazione in Trust in data 21 gennaio [●] il disponente ha incrementato il fondo in trust dotandolo di € [●] Nel corso dello stesso anno il TRUSTEE ha provveduto ad investire la liquidità giacente sul conto corrente presso Banca [●]
11/03/20XX	Esclusione della signora GAMMA dalla posizione di beneficiaria il reddito del trust. In data [●] con sentenza n. [●] il tribunale di ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi ALFA e GAMMA, pertanto la signora GAMMA decade dal beneficio di essere beneficiaria del reddito del predetto Trust.



4. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono i seguenti.

ATTIVITÀ IN TRUST

I. Le immobilizzazioni, materiali, immateriali o finanziarie:

A. Se acquisite senza il pagamento di un corrispettivo sono iscritte:

- al costo o al valore fiscale che l'elemento dell'attivo aveva presso il soggetto trasferente;
- al costo o al valore risultante dall'atto di trasferimento per gli immobili per i quali è possibile assumere, quale valore di iscrizione, quello determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- al valore di perizia, predisposta da un soggetto iscritto ad albo professionale, ove consegnata dal soggetto trasferente.

B. Se acquisite mediante atti a titolo oneroso, sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo degli eventuali oneri accessori; non vengono computati ammortamenti per le attività soggette a deperimento, in quanto non si tratta di beni destinati ad impieghi produttivi nell'esercizio d'impresa.

Le spese di manutenzione e riparazione sono imputate al conto economico dell'esercizio nel quale sono sostenute ad eccezione di quelle capitalizzate, in quanto aventi natura incrementativa dei beni a cui si riferiscono.

II. I crediti

Sono iscritti al valore di presunto realizzo.

III. Le disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale per il loro valore effettivo.

PASSIVITÀ IN TRUST

IV. I fondi per rischi ed oneri

Raccogliono gli accantonamenti operati a fronte di passività di natura determinata e di esistenza certa delle quali alla chiusura dell'anno sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

V. I debiti

Sono iscritti nel passivo dello Stato patrimoniale per importi corrispondenti al loro valore nominale.

CONTO ECONOMICO

I componenti negativi e positivi di reddito, comprese le imposte sul reddito, sono stati contabilizzati seguendo il principio della competenza economica.



Le imposte sostitutive o applicate mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta sono state imputate direttamente al provento lordo a cui si riferiscono.

5. Cambiamento dei criteri di valutazione; deroghe ai criteri di valutazione seguiti

Non sono intervenuti, nel corso dell'anno, cambiamenti nei criteri di valutazione rispetto a quelli utilizzati nel precedente periodo di gestione.

6. Consistenza e composizione del fondo in trust

Nel presente paragrafo si può vedere la consistenza e la composizione del Fondo in trust.

I. Partecipazioni

Descrizione	Valore al 01.01.n	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.n
Partecipazione in "ALFA"				
Partecipazione in "BETA"				
Partecipazione in "GAMMA"				
Totale Partecipazioni				

II. Titoli e Fondi presso Banca [●]

Descrizione	Valore al 01.01.n	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.n
Titoli e Fondi presso Banca [●]				

Gli importi sopra riportati rappresentano il valore di mercato delle varie attività che l'istituto bancario comunica al termine di ogni esercizio (come da documento allegato).

III. Banca [●]

Descrizione	Valore al 01.01.20XX	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.20XX
Disponibilità liquide				

7. Sottofondi: criteri di ripartizione di oneri e proventi tra i vari sottofondi e ripartizione di oneri e proventi tra i beneficiari del reddito e del capitale.



Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 (*"Appartenenza del Fondo in trust ai Beneficiari"*) dell'atto Istitutivo di Trust, esistono "Sottofondi" con differenti categorie di beneficiari ai quali sono collegati conti separati del reddito e del capitale.

I. Sottofondo A del figlio [●] e suoi discendenti.

A detto fondo verrà attribuito il 25% dei beni disposti in trust indivisi ed il 100% dei beni che con atto dispositivo sono stati attribuiti specificatamente a detto fondo.

Descrizione	Valore 01.01.n	al	Incrementi	Decrementi	Valore 31.12.n	al
Partecipazione [●]						
Partecipazione [●]						

TOTALE DI PERTINENZA DEL SOTTOFONDO A

€ [●]

II. Sottofondo B della figlia [●] e suoi discendenti.

A detto fondo verrà attribuito il 25% dei beni disposti in trust indivisi ed il 100% dei beni che con atto dispositivo sono stati attribuiti specificatamente a detto fondo.

Descrizione	Valore 01.01.n	al	Incrementi	Decrementi	Valore 31.12.n	al
Partecipazione in [●]						
Partecipazione in [●]						

TOTALE DI PERTINENZA DEL SOTTOFONDO B

€ [●]

III. Sottofondo C del figlio [●] e suoi discendenti.

A detto fondo verrà attribuito il 25% dei beni disposti in trust indivisi ed il 100% dei beni che con atto dispositivo sono stati attribuiti specificatamente a detto fondo.

In data 30/01/[●] il disponente Sig. [●] ha dotato il sottofondo C della somma di € [●]

In data 17/01/[●] il disponente Sig. [●] ha dotato il sottofondo C della somma di € [●]

Descrizione	Valore 01.01.n	al	Incrementi	Decrementi	Valore 31.12.n	al
Partecipazione in [●]						
Partecipazione in [●]						
Gestione patrimoniale						

TOTALE DI PERTINENZA DEL SOTTOFONDO C

€ [●]



L'incremento registrato nella gestione patrimoniale pari ad € [●], ai fini tributari e ai sensi della Circolare 34/2022 dell'Agenzia delle Entrate, è da considerarsi reddito tassato in capo al trust la cui assegnazione in capo al Beneficiario non sconta alcuna imposizione né ai fini delle II.DD. né ai fini delle imposte indirette.

IV. Sottofondo D del figlio [●] e suoi discendenti.

A detto fondo verrà attribuito il 25% dei beni disposti in trust indivisi ed il 100% dei beni che con atto dispositivo sono stati attribuiti specificatamente a detto fondo.

In data 30/01/[●] il disponente Sig. [●] ha dotato il sottofondo D della somma di € [●]

In data 17/01/[●] il disponente Sig. [●] ha dotato il sottofondo D della somma di € [●]

Descrizione	Valore al 01.01.n	Incrementi	Decrementi	Valore al 31.12.n
Partecipazione in [●]				
Gestione patrimoniale				

L'incremento registrato nella gestione patrimoniale pari ad € [●], ai fini tributari e ai sensi della Circolare 34/2022 dell'Agenzia delle Entrate, è da considerarsi reddito tassato in capo al trust la cui assegnazione in capo al Beneficiario non sconta alcuna imposizione né ai fini delle II.DD. né ai fini delle imposte indirette.

TOTALE DI PERTINENZA DEL SOTTOFONDO D

€ [●]

8. Investimenti finanziari

Il Trustee nel corso dell'anno n, ha investito il fondo in Trust, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti dall'atto istitutivo presso l'Istituto bancario [●]

9. Fiscalità del Trust

Ai fini tributari il Trust è considerato "opaco" ovvero trust senza beneficiario di reddito "individuato"; il reddito è tassato pertanto in capo al trust quale autonomo soggetto passivo di imposta IRES.

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. il Trustee determina il reddito complessivo del trust secondo i criteri previsti per gli enti non commerciali e lo assoggetta ad imposta sul reddito delle società.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, ai trust che si qualificano come enti non commerciali, nella Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 a pag. 13 *"Resta fermo che se il reddito imputato sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell'art. 73 del Tuir, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente"*.



Pertanto, si rende necessario per il Trustee operare una netta distinzione tra ciò che è “patrimonio” e ciò che è “reddito” secondo la normativa fiscale italiana.

Tale distinzione, secondo l'Agenzia delle Entrate, può essere provata **“da apposita documentazione contabile ed extracontabile del trustee”**.

Si fa inoltre presente che:

- i Beneficiari non hanno diritti certi e incondizionati alla percezione del reddito del trust.

Essi, pertanto:

- non rientrano tra i “beneficiari individuati” di cui all’art. 73, comma 2, ultimo periodo del T.U.I.R. e
- non sono tenuti alla compilazione della dichiarazione per i redditi conseguiti dal trust, ancorché successivamente distribuiti.

Modello Redditi ENC

In data [●] è stata trasmessa telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa all’anno n-1, protocollo n. [●] da parte di [●]

10. Individuazione del patrimonio e del reddito secondo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 34/2022

Il prospetto, in aderenza a quanto previsto da parte dell’Agenzia delle Entrate, distingue le variazioni di patrimonio, costituite dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo trasferimento in trust, e di reddito che si sono manifestate dalla data di istituzione del presente trust alla chiusura dell’anno 202X.

INCREMENTI / DECREMENTI DEL PATRIMONIO IN TRUST					
Anni	Patrimonio iniziale		Variazione in aumento	Variazioni in diminuzione	Patrimonio finale
Anno n-3	a) di cui tassato in entrata	€	€	€	€
	b) di cui non tassato in entrata	€	€	€	€
	c) totale				
Anno n-2	a) di cui tassato in entrata	€	€	€	€
	b) di cui non tassato in entrata	€	€	€	€
	c) totale	€	€	€	€
Anno n-1	a) di cui tassato in entrata	€	€	€	€



	b) di cui non tassato in entrata	€	€	€	€
	c) totale	€	€	€	€
Anno n	a) di cui tassato in entrata	€	€	€	€
	b) di cui non tassato in entrata	€	€	€	€
	c) totale	€	€	€	€

Infine, si è proceduto a redigere il prospetto sotto riportato che come previsto dalla Cir .34E/2022 (pag. 25):

” Il trustee deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in trust al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, della quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.”

DISTINZIONE CAPITALE/REDDITO DEL TRUST [•] COME PREVISTO DALLA CIRC.34/2022 ADE

	01.01.n	INCREMENTI DELL'ESERCIZIO	DECREMENTI DELL'ESERCIZIO	31.12.n
	TOTALE			TOTALE
FONDO DI DOTAZIONE (CAPITALE):				
FONDO DI DOTAZIONE TASSATO IN ENTRATA AI FINI IMP. INDIR.	€	€	€	€
FONDO DI DOTAZIONE NON TASSATO IN ENTRATA AI FINI IMP. INDIR.	€	€	€	€
TOTALE PARZIALE	€	€	€	€
A DEDURRE ANTICIPAZIONE DI CAPITALE AI BENEFICIARI:	€	€	€	€
ANTICIPAZIONI DI CAPITALE (TASSATO IN ENTRATA)	€	€	€	€
ANTICIPAZIONI DI CAPITALE (NON TASSATO IN ENTRATA)	€	€	€	€
TOTALE PARZIALE ANTICIPAZIONE	€	€	€	€
TOTALE FONDO DOTAZIONE	€	€	€	€



REDDITO CHE COSTITUISCE CAPITALE AI FINI DEL DIRITTO DEI TRUST				
SOTTOFONDO C	€	€	€	€
SOTTOFONDO D	€	€	€	€
ADEGUAMENTO TITOLI CHE COSTITUISCE CAPITALE AI FINI DEL DIRITTO DEI TRUST				
SOTTOFONDO C	€	€	€	€
SOTTOFONDO D	€	€	€	€
TOTALE	€	€	€	€
Risultati di esercizi precedenti	€	€	€	€
Risultato di esercizio	€	€	€	€
TOTALE PATRIMONIO NETTO DEL TRUST	€	€	€	€

11. Conclusioni

Alla data di stesura del presente rendiconto non vi sono altre notizie o dati da comunicare.

Pertanto, Gent.mo Dott. [●], nella sua qualità di Guardiano del TRUST [●], Le consegniamo il rendiconto con i prospetti di raccordo e i documenti giustificativi, per la sua approvazione.

1. Stato patrimoniale
2. Conto economico
3. Estratto conto bancario e investimenti *Banca*

[Luogo, Data]

Il Trustee

